



## DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

### Titolo I

#### Risultati differenziali e gestioni previdenziali

##### Art. 1

###### *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

##### Art. 2

###### *(Gestioni previdenziali)*

1. Nell'allegato n. 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

### Titolo II

#### Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze

##### Capo I

#### Misure per la crescita

##### Art. 3

###### *(Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola)*

1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il

Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.

#### **Art. 4**

##### ***(Stabilizzazione bonus 80 euro)***

1. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

#### **Art. 5**

##### ***(Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP)***

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ed in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.”.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole “4-bis 1” sono aggiunte le seguenti: “e 4-octies”.

**Art. 6**  
**(T.F.R. in busta paga)**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

“756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.”;

b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis”.

2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7

##### *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale)*

1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 del presente decreto;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- d) competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio certificato sono esentate dagli obblighi del presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

2. Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è inserito, in fine, l'allegato n. 3 alla presente legge.

3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.

6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo

di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al riling previsto dall'ultimo periodo del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.

8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

10. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, di natura non regolamentare, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9 del presente articolo, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.

11. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi da 3 a 10 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

#### **Art. 8**

##### ***(Ecobonus e ristrutturazione)***

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.";

b) nell'articolo 16:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2015"; nello stesso comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.".

#### **Art. 9**

##### ***(Regime fiscale agevolato per autonomi)***

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del TUIR;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del TUIR;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge del 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

- c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto.

Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dagli obblighi di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

9. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

10. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

12. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato TUIR che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.

19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto ad un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione successivamente all'uscita dal regime forfetario di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli

articoli 86 e 101 del TUIR si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo d'acquisto.

20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, peculiari obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

21. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché i requisiti e le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.

22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR rileva altresì il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del TUIR.

23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d'impresa possono applicare ai fini contributivi il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.

24. Non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

27. Ai soggetti titolari o collaboratori familiari, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

28. Ai collaboratori familiari di soggetti compresi nell'ambito di applicazione del comma 1 non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti di cui al comma 1. Non possono accedere al regime agevolato anche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, nell'anno della richiesta stessa.

30. Al fine di fruire del regime agevolato ai fini contributivi, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la stessa venga presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso potrà avvenire dall'anno successivo, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

32. Sono abrogate, salvo quanto previsto dal comma 35, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

33. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

34. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

35. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111, del 2011, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

36. Le previsioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative.

#### **Art. 10**

##### ***(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario)***

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

#### **Art. 11**

##### ***(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive)***

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito Fondo la cui dotazione è pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

## **Art. 12**

### ***(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)***

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale in data 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.

5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

## **Art. 13**

### ***(Misure per la famiglia)***

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 9 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o

adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede alle relative attività nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute si provvede a rideterminare l'importo annuo di cui al comma 1 e il limite reddituale ivi indicato.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

#### **Art. 14**

##### ***(Contrasto della ludopatia)***

Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN di cui all'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione dell'importo si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

#### **Art. 15**

##### ***(Erogazioni liberali alle ONLUS)***

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 15, comma 1.1, le parole: "per importo non superiore a 2.065 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "per importo non superiore a 30.000 euro annui";

b) nell'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: "per importo non superiore a 2.065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per importo non superiore a 30.000 euro".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

#### **Art. 16**

##### ***(Cofinanziamento e cessione frequenze)***

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, emanando l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze della banda 1452-1492 MHz entro i successivi 30 giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

#### **Art. 17**

##### ***(Politiche invariate)***

1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di favorire la competitività e razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017- 2019. Le risorse sono ripartite con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto alle regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di euro 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, per l'anno 2015, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.
11. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
12. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 850 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016.
13. Al fine di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tale fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
16. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2015; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2012, n. 147.
17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede

mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è incrementata di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse stanziare sul Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

20. Per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Restano ferme anche per il triennio 2015-2017 le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legge n. 136 del 2013.

21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

22. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

23. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

#### **Art. 18**

##### ***(Superamento clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

1. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "15 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2016";
- b) le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";
- c) le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2015," sono soppresse;
- d) le parole "7.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 milioni";
- e) le parole "10.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 milioni".

#### **Art. 19**

##### ***(Imprese)***

1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 è sostituito dal seguente: “10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.”

3. All'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2014”;

b) al comma 6, le parole: “Per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite con le seguenti: “Per l'anno 2014”.

4. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai successivi commi.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle Società che espletano i servizi di TPL in particolare, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore carico medio per servizio effettuato;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 4.

7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le Regioni e le province autonome possono chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.

8. In coerenza ed attuazione dei Contratti di Programma Parte Investimenti e Parte Servizi di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/Ue, la “Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017” persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

a) “manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;

b) “sviluppo investimenti grandi infrastrutture”.

9. All'interno del programma di investimento di cui al punto b) del comma 8 ed, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia – Verona - Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia, della tratta Terzo – valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano – Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

10. In ottemperanza all'art. 4 del Contratto di programma Parte Investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 1 entro il mese di giugno di ogni anno ed a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI relaziona al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori ed alla consegna all'esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento ed agli eventuali scostamenti registrati.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

#### **Art. 20**

##### ***(Razionalizzazione enti)***

1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.

2. Nell'ambito del piano di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI, per le medesime finalità previste dal comma 3 dell'articolo 21, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché allo scopo di ampliare e rendere maggiormente efficaci i processi interni al Gruppo RAI orientati ad un miglioramento della gestione, RAI S.p.A. può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la Società può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di investimento immobiliare.

#### **Art. 21**

##### ***(Pubblico impiego)***

1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015”.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “ per gli anni 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018”.

3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per cento”. Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.

7. L'articolo 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. L'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si interpreta nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle

transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del predetto articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ferma restando l'incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

10. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

11. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

12. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more: della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

13. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli Accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

15. L'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

16. L'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.

17. L'articolo 873, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."

18. L'articolo 874, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."

19. All'articolo 935, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: "un rappresentante ogni 250 elettori" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante ogni 500 elettori".

20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione ed al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

## Art. 22

### *(Valorizzazione patrimonio immobiliare)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo dopo le parole "trattativa privata" sono inserite le seguenti: "ovvero, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante procedura ristretta cui investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,".

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-quater:

1) nel terzo periodo, dopo le parole "I piani di razionalizzazione nazionali", sono inserite le seguenti: ", comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,"; dopo le parole: "con gli obiettivi fissati dal presente comma", sono inserite le seguenti:", nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio";

2) nel quarto periodo, dopo le parole: "i risultati della verifica", sono inserite le seguenti: ", nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse";

3) nel quinto periodo, le parole: "In caso tale verifica risulti positiva", sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma"; dopo le parole: "da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano", sono inserite le seguenti: ", a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo";

b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:

"222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una iniziale dotazione 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al predetto fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Art. 23

### *(Valorizzazione patrimonio mobiliare)*

1. Al fine di valorizzare Poste italiane S.p.a., assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a., approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il

quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dell'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al precedente periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio postale universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

3. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto".

#### **Art. 24**

##### ***(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)***

1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

#### **Art. 25**

##### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze)***

1. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7.

2. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

3. Conseguentemente sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ed ogni regolamento ad esse connesso:

a) articolo 9;

b) articolo 10, comma 1, lettera d), le parole "dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base";

- c) articolo 16, comma 2, lettera c), le parole "o commette ad istituti specializzati";
- d) articolo 19, comma 3, le parole "e con privati";
- e) articolo 19, comma 4.

4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a decorrere dall'anno 2015 una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

5. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dopo le parole "per l'anno 2014, di euro 150 milioni." sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5%".

6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento Ue 1370/2007, a partire dalla annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro, non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, col modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto".

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

#### **Art. 26**

##### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)***

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è soppressa la lettera a).
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge di cui al decreto-legge 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."
5. Le prestazioni in denaro versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengono corrisposte con riserva. L'Istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'Istituto bancario o Poste Italiane spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o

postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto bancario o Poste Italiane spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo, sono tenute a menzionare all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2011, n. 214.

9. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 45 per cento". A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nello 0,148 per cento.

11. La dotazione del fondo di cui dell'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

12. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ultimo periodo le parole: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate».

#### **Art. 27**

##### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui

L'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8, per le quali, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le parole “nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base”, all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole “è aumentato” sono aggiunte le seguenti “, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,” e al d.P.R. n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le indennità base di cui alla Tabella A sono ridotte del venti per cento;
- b) all'articolo 84, al comma quarto sono soppresse le parole “Il personale di ruolo e” nonché “, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o” e il comma quinto è abrogato;
- c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: “è computato” sono aggiunte le seguenti: “, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,”;
- d) all'articolo 171, comma 3, lettera a) le parole “degli alloggi e” sono soppresse;
- e) all'articolo 173, al comma 1 le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “un ottavo” e, al comma 3, le parole “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti “un ottavo”;
- f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo la parola “un settimo” è sostituita da “cinque ventottesimi”, al secondo periodo dopo le parole “nella misura di” sono inserite le seguenti “cinque quarti di”, al terzo periodo le parole “del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti “di cinque ottavi”;
- g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;
- h) all'articolo 176, comma 2, le parole “una indennità mensile aumentata del 50 per cento” sono sostituite da “quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile”;
- i) all'articolo 177, il secondo periodo del secondo comma è soppresso;
- l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

“Art. 178 – Spese per abitazione

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione, spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171, determinata secondo i seguenti criteri:

- a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1;
- b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
- c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;
- d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20%;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni.”.

m) all'articolo 181, comma 2, sono soppresse le parole “nella misura del 50 per cento”;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale”.

3. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 28**

##### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)***

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2015, per la quota afferente alle spese di funzionamento.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato”.

4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: “Articolo 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.”.

5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.

6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.

8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari ad euro 10 milioni, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle Università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica è ridotta di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2015.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- b. il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

15. Il secondo periodo del comma 1333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. Le risorse finanziarie già destinate all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono sul Fondo per il finanziamento ordinario

delle Università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e possono essere destinate alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

16. Il Fondo di finanziamento delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di euro 34 milioni per l'anno 2015 e di euro 32 milioni a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

17. La somma di euro 140 milioni, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del F.S.R.A. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (F.F.O.).

18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto Fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle suddette Istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari ad euro 1.450.000,00 a decorrere dall'anno 2015.

20. I compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari ad euro 916.000 nell'anno 2015 ed euro un milione a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo è ridotto in pari misura.

21. Il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura degli enti di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità inclusive della dotazione relativa l'Organismo Indipendente di Valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

23. All'articolo 1, dopo il comma 616-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente comma:

“616-ter Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all'articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi

dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti, di cui al comma 616-bis, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali.”.

24. Alla fine dell'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inserite le seguenti parole ”, ferma restando la destinazione per l'anno 2014 al Fondo ordinario per gli enti di ricerca per le esigenze dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all'articolo 19 comma 5-bis del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro.”.

25. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con la dotazione di euro 10 milioni nell'anno 2015. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Col medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

26. Al fine di una piena attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione dell'istruzione scolastica, l'INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.

27. All'onere conseguente alle procedure di cui al comma 26, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “A decorrere dall'anno 2015, le Università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della citata legge, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma.”.

29. Al secondo periodo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: “lettera b)” sono soppresse.

30. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

31. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;

b) dopo le parole “debitamente certificati” sono aggiunte in fine le seguenti: “ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015”.

## **Art. 29**

### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)***

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015, è ridotta di euro 1.000.000.

### **Art. 30**

#### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)***

1. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
4. L'autorizzazione di spesa relativamente agli interventi al "Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria" di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. All'articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole " il 42 per cento" sono sostituite dalle seguenti "il 21 per cento". ANAS s.p.a. effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

### **Art. 31**

#### ***(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa)***

1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il comma 4 è abrogato.
2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
3. L'articolo 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è abrogato.
4. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo le parole "della medaglia" sono inserite le seguenti: " , che comunque non è coniata in oro".
5. Il Ministero della difesa alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015, le seguenti modifiche:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
«a) Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa.»;
  - b) le lettere b) e c) sono soppresse.
7. In relazione a quanto statuito al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1° luglio 2015, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 52, comma 2, sono soppresse, alla lettera a), le parole «e presso l'Ufficio militare di sorveglianza» e la lettera f);
  - b) all'articolo 53, comma 4 le parole «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. *Circoscrizioni territoriali* - 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno tutti sede in Roma.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in sorvolo su acque internazionali o altri spazi internazionali.»;

d) l'articolo 56 è abrogato;

e) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole «dai Tribunali militari» sono inserite le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.»;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.»;

f) all'articolo 59, comma 1, la parola «cinquantotto» è sostituita dalla seguente: «quarantasette»;

g) dopo l'articolo 2191, è inserito il seguente:

«Art. 2191-bis. *Disposizioni per l'attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari* - 1. A far data dal 1° luglio 2015:

a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l'Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l'estero e la Procura militare per l'estero, con sede in Roma, di cui all'articolo 55, comma 3;

b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all'estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1, senza avviso alle parti. L'udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d'appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l'articolo 525 c.p.p. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione;

c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell'articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera d) del presente comma, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all'articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l'ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d'ufficio, partendo dall'ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura

ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubicato nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

*e)* con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell'organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all'esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l'eventuale restante parte, d'ufficio».

9. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole «Tribunale militare di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale militare per l'estero»;

*b)* al secondo comma le parole «del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «di Roma».

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

11. All'articolo 906, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il seguente periodo "salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e" è soppresso.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le Rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro 6 mesi il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore al periodo di 4 anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento, si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

14. All'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è inserito il seguente comma:

“4. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 ed agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016”.

Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.

16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento.

17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al comma 8-quater del predetto articolo 33.

18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.

19. L'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

20. All'articolo 2190, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "con il bilancio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "con il bilancio 2016";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, non oltre 31 dicembre 2015, con una corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014 sono rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti II fascia amministrativo e 8 dirigenti II fascia tecnico."

## Art. 32

### *(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al periodo precedente ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 2. Il commissario predisponde, entro centoventi giorni dalla sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il cinquanta per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il dieci per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del Commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia.

2. Il commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario dell'Agenzia, che si sostituisce agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare due sub-commissari da individuarsi fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari di cui al presente comma si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

3. Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, al punto 5, nella voce "gasolio", le parole: "22 %", sono sostituite dalle seguenti: "26,5 %".

5. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 6.400.000 annui.

6. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è modificata come segue: “Sequestro e confisca”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis) I prodotti energetici, idonei all’impiego, destinati alla carburazione o alla lubrificazione, comunque utilizzati per commettere gli illeciti penalmente sanzionati di cui all’articolo 40 e sottoposti a sequestro, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’utilizzo negli usi consentiti.

1-ter) Nel caso di dissequestro dei prodotti di cui al comma 1 bis, che siano stati impiegati ai sensi del medesimo comma, è corrisposta una indennità sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.”.

### Art. 33

#### *(Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato)*

1. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 è così modificato:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, lettera i), dopo le parole “Fondo:” è aggiunta la seguente: “il” e sono sopresse le seguenti: “conto detenuto presso la Banca d’Italia e denominato”;

2) al comma 1, lettera 1) dopo la parola “conto” sono aggiunte le seguenti: “disponibilità: il conto”;

b) all’articolo 3:

1) alla rubrica, dopo la parola “Emissione”, sono aggiunte le seguenti: “e gestione”;

2) al comma 1, lettera b-bis), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5;”

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di paesi dell’area euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma.”;

c) all’articolo 5:

1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “Sul predetto conto” è aggiunta la seguente: “disponibilità”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Il Ministero e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d’Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, viene stabilito l’eventuale importo differenziale a carico della Banca d’Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell’onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d’Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell’ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto

disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti ad uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(L).”;

3) al comma 6, nel primo periodo, le parole: “Sul predetto conto” sono sostituite con le seguenti: “Sul conto disponibilità, sui conti ad esso assimilabili” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari» e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.”;

4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole : “Il conto” è aggiunta la seguente: “disponibilità”;

d) all’articolo 44:

il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto, le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.”;

e) all’articolo 46:

1) la rubrica è sostituita con la seguente: “Criteri e modalità per l’utilizzo del Fondo.”

2) al comma 2, è soppresso il secondo periodo;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.”;

5) il comma 4 è soppresso.

f) all’articolo 48:

1) al comma 5 sono sopprese le seguenti parole: “e autorizza la Banca d’Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all’ammontare dei costi delle relative operazioni.”;

2) il comma 6 è soppresso.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera e), n. 3), gli articoli da 48 a 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono abrogati.

#### Art. 34

##### ***(Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della tesoreria unica cd. mista)***

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. È abrogato l’articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Alla data del 1° gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

3. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.

4. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

5. All'articolo 35, comma 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2017".

#### **Art. 35**

##### ***(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)***

1. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo

a) le parole "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni a statuto ordinario";

b) la parola "2017" è sostituita da "2018";

c) le parole "e le province autonome medesime" sono soppresse.

d) le parole "tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati," sono soppresse;

- al secondo periodo la parola "eventualmente" è soppressa;

- dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per gli anni 2015-2018 il contributo di cui al primo periodo delle regioni a statuto ordinario è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale."

2. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, è abrogato.

3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella.

<i>(in migliaia di euro)</i>	
Regione o Provincia autonoma	Anni 2015 - 2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia Autonoma Bolzano	44.000
Provincia Autonoma Trento	37.000
Friuli-Venezia Giulia	87.000
Sicilia	273.000
Sardegna	97.000
<b>Totale Autonomie speciali</b>	<b>548.000</b>

4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
5. La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.
6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, le predette autonomie versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette autonomie, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.
10. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a. al comma 454 la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2018";
  - b. nella tabella di cui al comma 454, le parole "anni 2015-2017" sono sostituite dalle parole "2015 – 2018";

- c. al comma 455 la parola “2017” è sostituita dalla seguente “2018”.
11. Al comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a. la parola “2017” è sostituita dalla seguente “2018”;
  - b. nella tabella le parole “anni 2015-2017” sono sostituite dalle parole “2015 – 2018”.
12. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il recupero viene effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
15. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:
- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  - c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
  - d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
  - e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
  - f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010;
  - g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
16. A decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotta di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
17. All’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle parole “, 2017 e 2018” .
- b) ai commi 2, 8 e 9, le parole “al 2017” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “al 2018”.
18. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: “il 10 per cento” sono sostituite dalle parole: “il 20 per cento”.

### **Art. 36**

#### ***(Pareggio di bilancio delle regioni)***

1. L'articolo 1, dal comma 448 al comma 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno, cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, fermo restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 3, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3, rilevano:
- a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5.
- d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.
5. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
- 1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- 2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
- 4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

- a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati SIOPE;
- b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
- c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal sistema SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a 0.

6. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

- a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese afferenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web [«http://certificazionecrediti.mef.gov.it»](http://certificazionecrediti.mef.gov.it) della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

4) nei saldi di competenza e di cassa le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato

di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.

8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.

10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera d).

11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.

12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelievi dai conti di tesoreria statale.

13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equi ripartiti.

In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b) rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri

saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino ad un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.

14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

18. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.

20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente ed in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti

locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

#### **Art. 37**

##### ***(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)***

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017" sono sostituite da "registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018";
- b) le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;
- c) le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
- d) le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018».

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

3. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole:“; previo accordo fra gli stessi.”;
- b) al secondo periodo, le parole: “di cui al presente comma sulla base delle istanze” sono sostituite dalle seguenti:“ di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze”.

4. A decorrere dal 2015 non si applicano:

- a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- c) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

6. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo sono soppresses le parole “entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.”;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.”.

7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanza» sono sostituite dalle seguenti « del Ministero dell'economia e delle finanze».

8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti « del Ministero dell'economia e delle finanze».

9. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole “300 milioni” sono sostituite da “240 milioni”, le parole “e per 100 milioni” sono sostituite da “e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni” e le parole «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), rilevano»;

b) al secondo periodo del comma 6 le parole “precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015”.

### **Art. 38**

#### ***(Norme varie in materia di enti territoriali)***

1. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: “, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis: Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.”.

3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole "La copertura" aggiungere le seguenti "Nelle more del decreto di cui al comma 15";

b) la parola "2017" è sostituita dalle seguenti: “2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014”.

4. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole “il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre” è inserita la parola “deliberano”;

b) al comma 8, le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

5. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima Regione.

6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) l'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° settembre 2015 le predette spese obbligatorie sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia”;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati, con decorrenza 1° settembre 2015.

7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 delle legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

10. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 al presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, viene prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

11. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito a Roma Capitale un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal Comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “ le società in house degli enti locali soci di Expo s.p.a.” sono aggiunte le seguenti “ e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale”

b) le parole : “ 31 dicembre 2015,” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre 2016,”.

14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

#### **Art. 39**

##### ***(Attuazione Patto della salute 2014-2016)***

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione dell'Intesa Stato – Regioni in materia sanitaria per il triennio 2014-2016, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34.

2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dall'articolo 35, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 1, comma 1 dell'Intesa Stato – Regioni in materia sanitaria per il triennio 2014-2016.

3. Il terzo periodo dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è così sostituito: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.”.

4. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dopo le parole: “alla prevenzione delle malattie ereditarie” sono inserite le seguenti parole: “, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA.”

5. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) nel primo periodo: le parole “Piano sanitario nazionale” sono sostituite dalle parole : “nel comma 34”;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.”;

c) al terzo periodo: le parole “medesime quote vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34”.

6. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:

a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126 in materia di “Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari”;

b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433 in materia di “Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”;

c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 in materia di “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS”;

d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 recante: “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 in materia di “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”,

confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, è soppresso l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n.548 e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

7. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi:

a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;

b) importo destinato all'Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro;

c) importo destinato alla Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro,

sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata acquisita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

8. A decorrere dall'anno 2015 i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 ed approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, come modificato dall' 1, comma 513 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
- b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: "1 – bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuarsi nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico – finanziaria complessiva, da attuarsi anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2 del presente articolo".

11. Per l'avvio della implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con Accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. "

14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

15. La nomina a commissario ad acta, per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, presso la Regione soggetta a commissariamento. Il Commissario deve possedere un curriculum che evidenzii qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è così modificato:

- a) al comma 79:
- al terzo periodo le parole “il presidente della regione” sono sostituite con “un”;
  - al quarto periodo le parole “presidente quale” sono eliminate;
- b) al secondo periodo del comma 83 le parole “il presidente della regione o un altro soggetto” sono sostituite con “un”;
- c) al comma 84 le parole “presidente della regione, nominato” sono soppresse e le parole “ai sensi dei commi 79 o 83” sono sostituite dalle seguenti “, a qualunque titolo nominato,”;
- d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente “84-bis In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento.”.
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
17. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I sub Commissari svolgono attività a supporto dell’azione del Commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al Commissario con il mandato commissariale.” ;
- b) al quarto periodo dopo la parole “commissario” inserire le parole “e dei subcommissari”.
18. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 81 sono inseriti i seguenti commi:
- a) “81-bis Il Commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.”;
- b) “81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.”.
19. All’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’ultimo periodo le parole: “Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.
20. All’articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.”.
21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, quanto previsto dall’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all’adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22.

25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

26. In sede di prima applicazione delle citate leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni di cui ai commi 23 e 24.

27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

28. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

a) "4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi comunitari.”;

b) "4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4 *bis*, nonché l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive modificazioni.”;

c) "4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse.”

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale, si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da detti piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

29. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, sostituire le parole “del secondo anno successivo a quello in corso,” con le parole “dell'anno successivo a quello di verifica.”

30. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 3 le parole “degli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite con le parole “degli anni dal 2013 al 2020”;

2. il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: “3-*bis* Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 191/2009.”.

31. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da “ Entro il 30 giugno 2013” fino a “ prontuario farmaceutico nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “ Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee”.

32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono

determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) e dell'Agenda italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

- a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'Age.Na.S e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
- b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili, per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra - regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
- c) istituire, una rete nazionale coordinata dall'Age.Na.S. di collaborazione tra regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per *Health Technology Assessment* (HTA), denominato "Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici".

34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'Agenda italiana del farmaco (AIFA) predisponde, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo attraverso il Network Permanente per l'Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di Health Technology Assessment (HTA) a supporto della valutazione HTA.

#### **Art. 40**

##### ***(Piano risanamento Molise)***

1. In relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa comunitaria, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo Stato-Regioni

concernente l'Intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del Servizio sanitario della regione Molise e riassetto gestione del Servizio sanitario regionale.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all'effettiva attuazione del predetto Accordo la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

#### **Art. 41**

##### ***(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica)***

1. Ai fini di efficientare l'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "88. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative Medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l'Unità Operativa Medico-legale INPS competente per la sua residenza. Le Unità Operative Medico-legali dell'INPS per l'attività di verifica straordinaria di cui alla presente legge possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all'Unità Operativa Medico-legale dell'INPS competente per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto, l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato dalla relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall'INPS. In caso di mancata presentazione a visita del dipendente, senza giustificare la ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L'INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'articolo 42, comma 3, della legge n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo Istituto di appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31 dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

#### **Art. 42**

##### ***(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del SSN)***

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo."

### Art. 43

#### *(Razionalizzazione delle società partecipate locali)*

1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1 marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in

cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.”;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”;

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente”.

## **Titolo V** **Contrasto all'evasione e misure aggiuntive**

### **Art. 44**

#### *(Contrasto all'evasione e altre misure)*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole “11 per cento” sono sostituite con le parole “20 per cento”.
2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dal citato articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal comma 1.
3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole “11 per cento” sono sostituite con le parole “17 per cento”.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota di cui al comma 1 e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole: “1 gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”;
  - b) al secondo periodo, le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”;
  - c) al terzo periodo, le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 17, sesto comma:
    - 1) nella lettera a), dopo le parole “a) alle prestazioni di servizi”, sono inserite le seguenti: “, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),”;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: “d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE recepita con decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30; d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera a).”;

b) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

“Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;

c) all'articolo 30, secondo comma, nella lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché a norma dell'articolo 17-ter”.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), n. 3 sono applicabili per un periodo di quattro anni.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b) è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006”. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015 l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti di cui al comma 7, lettera b) che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e le somme dovute sono rimosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

12. Per le medesime finalità di cui al comma 11 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza ed i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "Salva l'applicazione delle sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1 dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;"

1.2 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;"

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate."; "1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.";

c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole "in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis)" sono soppresse ed i commi da 1-bis) a 1-quinquies) sono abrogati;

2) l'articolo 5-bis è abrogato;

3) all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), le parole "in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis)" sono eliminate ed il comma 1-bis) è abrogato;

4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinquies) e 11, comma 1-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vigenti alla data di entrata in vigore del comma 14 del presente articolo, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis) dello stesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

16. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), del presente articolo, opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

17. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

- a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
- d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:

- a) all'articolo 3, comma 1, le parole da "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare" fino a "possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata." sono soppresse;
- b) all'articolo 4, comma 1, le parole "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i" sono sostituite dalla seguente: "I";
- c) all'articolo 8, comma 1, le parole "Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio".
- d) l'articolo 8-bis), concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

19. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

- a) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del predetto decreto, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione di dati personali;
- b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori ad euro diecimila;

d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l'attività è avviata;

f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio e del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegato telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non opera conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:

1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila;

2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centomila;

3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del predetto articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;

4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;

5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro mille;

6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro millecinquecento per ciascun apparecchio installato.

21. A decorrere dal 1° aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:

a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;

b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.

22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvenivano apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

- a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
- b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un'aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.
24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
26. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22,26 per cento" e le parole "anche nell'esercizio di impresa," sono soppresse. La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
27. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".
28. Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."
29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)."
31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
  - b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
  - c) al comma 4, le parole: "I veicoli di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli di cui al comma 1".
32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali" sono aggiunte le seguenti "e di investimento (SIE)".
33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "il FEASR ed il FEAMP" sono aggiunte le seguenti "ovvero da altre linee del bilancio comunitario".
34. All'articolo 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente periodo: "Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico

e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di Rotazione della Legge 16 aprile 1987, n. 183.”.

35. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall’Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987 provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.

36. All’articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento Europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell’11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al Regolamento (UE) n. 231/2014 dell’11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25% della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma.”.

37. In attuazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Unione Europea, le funzioni di Autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, ovvero da Autorità di audit individuate presso le stesse Amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 123 Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

39. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, ripartiti come segue: 3 milioni di euro per l’anno 2014, 23 milioni di euro per l’anno 2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016, 94 milioni di euro per l’anno 2017.

40. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

#### **Art. 45**

##### ***(Ulteriori misure di copertura)***

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l’anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331,533 milioni di euro per l’anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall’anno 2016.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatti salvi i provvedimenti normativi di cui al comma 4:

a) l'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriori un punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Le misure di cui al comma 3 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nei medesimi commi ove, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.

6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni le parole “383 milioni di euro a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

7. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 20.000.000 euro per l'anno 2015 e di 120.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

#### **Art. 46**

##### ***(Fondi speciali e tabelle)***

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.


5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

**Art. 47**  
***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.



## DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

### Relazioni illustrative

#### Titolo I

#### Risultati differenziali e gestioni previdenziali

##### **Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2015-2017. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

##### **Art. 2 Gestioni previdenziali**

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2015.

#### Titolo II

#### Capo I

#### Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze

##### Misure per la crescita

##### **Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola**

La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese.

In questo modo si vuole rafforzare l'offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l'autonomia scolastica. Le risorse stanziate sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nonché per i vincitori e gli idonei del concorso 2012, al fine di poter finalmente realizzare l'organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell'attività didattica sia al potenziamento dell'offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.

Il piano assunzionale da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili anche in relazione alle ricostruzioni di carriera, consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell'accesso all'insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Le risorse stanziate saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività *wireless* nelle scuole.

##### **Art. 4 Stabilizzazione bonus 80 euro**

L'articolo in esame, al **comma 1**, sostituisce il comma 1-*bis* nell'ambito dell'articolo 13 del TUIR al fine di prevedere "a regime" dal periodo d'imposta 2015 l'attribuzione di un credito (*bonus*), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Con il nuovo comma 1-*bis* è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:

- all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- all'importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.

Con il **comma 2** del presente articolo è dettata la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga.

In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

I predetti sostituti sono tenuti, altresì, a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD.

#### **Art. 5 Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP**

Il **comma 1** della disposizione in esame inserisce il nuovo comma 4-*octies* all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* del medesimo articolo 11.

In sostanza, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-*bis*, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-*bis*.2 e 4-*septies*.

La disposizione inserita al **comma 2** ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Al contempo, il successivo **comma 3** tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, avvalendosi delle aliquote indicate nel vigente comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 66 del 2014. A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d'imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Art. 6 T.F.R. in busta paga**

Il **comma 1** è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 2** prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR (c.d. "80 euro").

Il **comma 3** prevede l'applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 4** prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le deduzioni previste dal comma 1 e le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all'articolo 10, comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 5** prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Il **comma 6** contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l'INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l'accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo-quadro. Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75 per cento dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente).

Il **comma 7** prevede l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il **comma 8** prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il **comma 9** prevede che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 7 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale**

La disposizione di cui al **comma 1** ridefinisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta *extra muros* e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito si esaminano le disposizioni recate dal novellato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

I commi 1-3 del sostituto articolo 3 del decreto legge 145/2013, riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati dal periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In ogni caso, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila in ciascuno dei periodi d'imposta. I commi 4 e 5 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Il comma 6 elenca le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, tra le quali vi sono: *a)* quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in una delle discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione *Unesco Isced (International Standard Classification of Education)* o di cui all'allegato 1 aggiunto al decreto-legge n. 145/2013 dal comma 2 del presente articolo; *b)* le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA; *c)* i costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti stipulati con le università e/o gli enti di ricerca ed organismi equiparati, nonché con altre imprese comprese le *start-up* innovative; *d)* quelle relative alle competenze tecniche e le private industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il comma 7 prevede che per le spese di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 6, vale a dire, per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i costi della ricerca *extra muros*, il credito d'imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento delle medesime.

I commi 8 e 9 dispongono che il credito d'imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è maturato, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 e che allo stesso non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 10 dispone, qualora venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Il comma 11 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale, da allegare al bilancio. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all'uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma.

Il comma 12 stabilisce che nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il comma 13 dispone la cessazione delle agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati), destinando le relative risorse al credito d'imposta di cui al comma 1. Lo stesso comma 13 prevede, altresì, la cessazione alla suddetta data del 31 dicembre 2014, e la conseguente destinazione delle relative risorse al credito d'imposta di cui al presente articolo, anche delle agevolazioni – mai rese concretamente operative – previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (credito d'imposta per ricerca e sviluppo). Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.

Il comma 14 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Il comma 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il **comma 2** dell'articolo 7 dispone che nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di: "Interventi urgenti di avvio del piano *Destinazione Italia*, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", venga inserito l'allegato I alla legge di stabilità.

**Commi da 3 a 11.** La crescente globalizzazione dell'economia mondiale ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali (marchi, brevetti e *know-how*) assumono nella creazione di valore aggiunto. Studi condotti per l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media delle produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento (Cfr. *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013*). Sotto un concorrente profilo, la mobilità dei fattori produttivi, accresciuta in ambito europeo in ragione della c.d. 'integrazione negativa' ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea (in virtù della quale è consentito trasferire beni immateriali di valore significativo da uno Stato membro all'altro in sospensione d'imposta), comporta la necessità di ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali.

In questa prospettiva si intende introdurre un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo:

1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);
3. favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'introduzione del predetto regime opzionale renderebbe il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base imponibile italiana.

Molteplici Stati europei (tra cui Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) hanno introdotto un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. regime *Patent Box*).

Nella seguente tabella viene fornita una esemplificazione delle principali caratteristiche dei predetti regimi.

#### **Tabella 1 - Comparazione regimi Patent Box principali Stati europei**

Stato UE	Caratteristiche Principali
Paesi Bassi	Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo	Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

La norma introduce, quindi, un regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con *standard* internazionali condivisi.

In particolare, la norma è finalizzata a “premiare” le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro paese (sostenendo i relativi costi).

Nello specifico, il **comma 3** dispone, sotto il profilo soggettivo, che i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, abbiano la facoltà di optare per l'applicazione della misura di cui ai **commi da 3 a 11**, specificando che l'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile, una volta esercitata.

Il **comma 4** prevede che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possano esercitare l'opzione dell'applicazione della misura a condizione di essere residenti in Paesi nei quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il **comma 5** concerne l'ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata, che riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti **dai commi da 3 ad 11**, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione.

L'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei suddetti beni immateriali.

L'utilizzo del regime opzionale è possibile, oltre che per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, anche nell'ipotesi di utilizzo diretto degli stessi. L'estensione del regime opzionale anche alle ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali risponde all'esigenza di non discriminare tra chi concede in uso i beni immateriali a terzi e chi, invece, li utilizza direttamente. In tale ipotesi è anzitutto necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione del menzionato importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di *ruling* conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 finalizzata alla individuazione dei componenti positivi di reddito ascrivibili all'utilizzo diretto dei beni immateriali (i componenti positivi di reddito impliciti) nonché alla definizione dei criteri con cui procedere alla allocazione dei relativi componenti negativi. Ai fini dell'applicazione della norma si rende, quindi, necessario prevedere una estensione dell'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell'*ruling* internazionale, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno

attività internazionale nonché la definizione dell'importo corrispondente al contributo economico ascrivibile ai sopra menzionati beni immateriali. Si evidenzia che tale ampliamento si pone in linea di continuità con le recenti tendenze volte a favorire il dialogo e la collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria. Tale procedura si applica, in ogni caso, al fine di individuare l'importo agevolabile nel caso di redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse tra società dello stesso gruppo.

Il **comma 6** specifica che il regime di tassazione agevolata prevede altresì l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati al **comma 5**. Molti dei regimi presenti negli altri Paesi estendono il regime agevolativo alle plusvalenze da cessione. L'essenzione delle eventuali plusvalenze, tuttavia, è condizionata al reimpiego dei corrispettivi derivanti dalla cessione in investimenti similari e, in particolare, alla condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali della stessa tipologia di quelli individuati dal comma 5. Nel caso in cui la plusvalenza derivi da una cessione effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo occorre attivare la procedura di *ruling* prevista dall'ultimo periodo del comma 5.

Il **comma 7** prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

I **commi 8 e 9** precisano che la quota di reddito e del valore della produzione (l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrecimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Tale previsione è giustificata dalla volontà di collegare l'agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un'effettiva attività economica in Italia (la c.d. “*substantial activity*” cui fa riferimento l'OCSE), coerentemente al c.d. “*nexus approach*” individuato dall'OCSE nell'ambito delle iniziative volte a prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati (*i.e.* il documento OCSE, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2014 Deliverables*).

Il **comma 10** rinvia la precisa definizione degli elementi di tale rapporto al decreto interministeriale che adotta le disposizioni attuative del regime agevolativo.

Tale decreto dovrà, tra l'altro, individuare anche le tipologie di marchi esclusi dall'ambito dei beni immateriali eleggibili.

Il **comma 11**, infine, specifica che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tutelare le esigenze di gettito del breve periodo, si è previsto un meccanismo di esclusione progressiva. In particolare, nei primi due periodi di imposta la percentuale di esclusione non è stabilita nella misura ordinaria del 50 per cento, ma in percentuali minori, pari rispettivamente al 30 per cento (anno di imposta 2015) e 40 per cento (anno di imposta 2016).

Una volta a regime (*i.e.* a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017), l'agevolazione consentirà ai fruitori di beneficiare dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società con un'aliquota effettiva pari al 13,75 per cento sui redditi derivanti dai beni immateriali. Tale aliquota effettiva non è significativamente più bassa dell'aliquota *standard* applicata o annunciata in alcuni Stati Membri e non comporta una completa detassazione dei redditi da beni immateriali o un livello impositivo particolarmente basso. Al contrario, è coerente con una misura agevolativa che, per il preciso fine di incentivare senza *de facto*, esentare i redditi derivanti dai beni immateriali, opera attraverso una parziale esclusione di tali redditi e non dei relativi proventi.

## **Art. 8 Ecobonus e ristrutturazione**

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

- 1) con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;

- 2) con la modifica all'articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

#### **Art. 9 Regime fiscale agevolato per autonomi**

La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti.

Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

L'obiettivo è quello di rendere più coerente il sistema di tassazione delle piccole imprese e più semplice l'applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo i costi di adempimento per i contribuenti.

In particolare, i **commi da 1 a 31** introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l'attività in forma individuale.

I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, le cui disposizioni di attuazione erano contenute nel DM 2 gennaio 2008, ma tiene comunque conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema tributario negli ultimi anni e dell'obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario, in coerenza con i criteri direttivi presenti nella legge delega.

Lo schema normativo non solo traccia i profili strutturali del nuovo regime ma contiene già una serie di previsioni più propriamente attuative che rendono applicabile, da subito, il nuovo regime. Nella stessa ottica, nella presente relazione illustrativa vengono fornite una serie di indicazioni volte a dissipare possibili dubbi di natura interpretativa relativi all'applicazione del nuovo regime.

Nel dettaglio, le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 22** prevedono l'introduzione di un regime speciale, agli effetti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo estremamente semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività;
2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali all'IRPEF e dell'IRAP;
3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l'identificazione ai fini del corretto assolvimento dell'imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato.

Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell'IVA – e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4. è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
5. gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;
6. gli esercenti attività d'impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato.

L'ambito soggettivo di tale regime, ai sensi del **comma 1**, è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici.

E' riconosciuta la possibilità per tali soggetti di porre in essere operazioni con l'estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario.

Nella stessa ottica, viene riconosciuto l'ingresso al regime anche a quanti abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori ad euro 5.000 lordi.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente (stock) non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

- 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- 3) i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
- 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per l'uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo per l'attività esercitata. Tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.

Il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime riguarda i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, del TUIR.

Tale limite deve essere ragguagliato all'anno nel caso di inizio di attività in corso di anno.

Per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il **comma 2** specifica alcune delle condizioni previste al comma precedente per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l'accesso al regime. In particolare, la disposizione prevede che non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici. Ad esempio, in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte dai codici C10 (Sezione C, Divisione 10) e F (Sezione F), il limite superato il quale non è consentito fruire del regime forfetario è quello di euro 40.000.

Il **comma 3** disciplina le modalità con cui le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario prevedendo che le stesse si limitano a comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il **comma 4** individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario.

E' preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvalga delle seguenti disposizioni in relazione alle attività di:

- a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);
- j) vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
- k) rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- l) agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale Iva ed espressiva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un reddito d'impresa, preclude l'accesso al regime per le altre attività esercitate non in regime speciale.

Viene ristretto, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, il concetto di soggetto non residente al quale è precluso l'accesso al regime. Possono, infatti, accedere non solo i soggetti residenti ma anche i soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Ciò, purché gli stessi producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Tale modifica è derivata da sopravvenuti orientamenti comunitari.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Il riferimento alla "contemporaneità" per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell'attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all'accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

**I commi da 5 a 10** individuano la disciplina del regime ai fini Iva.

In particolare, il **comma 5** disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

- a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all'articolo 41 comma 2-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- c) acquisti di beni intracomunitari, che entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 6** concerne gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che applicano il regime forfetario. Questi ultimi sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare:

- a) registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

- b) registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- e) dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I medesimi contribuenti sono, altresì, esonerati:

- a) dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - cd. spesometro);
- b) dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*;
- c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a:

- a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- b) certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovrà recare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "Operazione in franchigia da IVA" con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti;
- c) presentare, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riiepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l'emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.

Il **comma 7** prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell'anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all'Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del **comma 8**, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un'analogia rettificata della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il **comma 9** dispone che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. E' il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell'IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa. In pratica, l'accesso al regime comporta, per il cedente o prestatore che se ne

avvalga, la rinuncia al differimento dell'esigibilità. Per contro, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

**Il comma 10** stabilisce che l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Al comma 11** vengono disciplinate le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. A tal fine, quindi, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione. Rilevano, a riduzione del reddito d'impresa, i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

**Al comma 12** viene inserita, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo. Per poter beneficiare del regime è necessario che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

Valgono, al riguardo, in quanto compatibili i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011.

**Il comma 13** disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo. E' il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR. Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

**Il comma 14**, in considerazione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

**Il comma 15** dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime medesimo, secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 8 del TUIR. In particolare, l'articolo 8 del

TUR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nella fase di *start up*, rendendosi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2 del TUR, i medesimi imprenditori hanno la possibilità di riportare le perdite senza limiti di tempo e di importo. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell'esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l'eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che l'utilizzo dell'eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

**Il comma 16** concerne le semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi e prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

E' inoltre stabilito che i contribuenti forfetari non sono sostituiti d'imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

**Il comma 17** consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

**Il comma 18** detta specifiche disposizioni nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'accesso al regime di cui al comma 1, o si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 4. In particolare, il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno:

- viene meno una delle condizioni indicate nel comma 1 (requisiti per accedere al regime forfetario);
- si verifica una delle fattispecie indicate nel comma 4 (cause di esclusione dal regime).

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'IVA.

**Il comma 19** introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie. Tale coordinamento si rende necessario al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime in particolar modo connessi al fatto che i due regimi (ordinario e forfetario) seguono criteri di imputazione differenti (competenza economica da un lato, principio di cassa dall'altro). In particolare, al fine di evitare salti o duplicazione di imputazione, il comma 19 prevede che, in occasione della transizione dal presente regime a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi.

Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

**Il comma 20**, rispondendo all'obiettivo di creare un regime quanto più possibile semplificato anche sotto il profilo degli adempimenti, prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Pur essendo esclusi dall'accertamento a mezzo studi di settore o parametri, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c.d. rediftonetro.

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il **comma 21** statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento all'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime, che determinano la cessazione del regime medesimo, il comma 21 ha previsto, però, un trattamento sanzionatorio aggravato. In tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Il **comma 21**, infine prevede che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso, il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato, in via definitiva, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 4.

Il **comma 22** prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell'articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

I **commi dal 23 al 31** prevedono, per i contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato.

In particolare, ferma restando la modalità di determinazione del reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta (ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), si prevede l'applicazione di un calcolo contributivo nel quale non trova rilievo il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 1, comma 3. Viene, invece utilizzato, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d'impresa.

Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello agevolato di cui alla norma in parola, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell'utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime agevolato, compierà l'apposito format che sarà reso disponibile on line dall'Istituto e che dovrà essere inviato all'Istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno.

A causa delle peculiarità relative alla possibilità di entrata – ed uscita – dal regime fiscale agevolato, detti contribuenti devono essere necessariamente assistiti, anche a livello previdenziale, da una procedura sempre aggiornata a consuntivo, per la quale è previsto un flusso di informazioni costante e tempestivo da Agenzia delle entrate ad INPS, in modo da confermare o annullare le posizioni individuali oggetto della norma, in base alla relativa coerenza con le informazioni fiscali.

A seguito della comunicazione di entrata nel regime agevolato, i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.

Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere.

La norma, qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso ab origine dei requisiti di accesso, prevede l'annullamento dell'agevolazione previdenziale già concessa, nonché l'impossibilità di accedere in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale per gli over 65enni e per gli under 21enni.

La previsione opzionale del regime contributivo agevolato nasce dall'esigenza di tutelare il contribuente. Infatti, in applicazione del regime di cui alla legge n. 335 del 1995, la contribuzione accreditata sarà proporzionale al versamento effettuato.

Pertanto, mantenendosi la consueta parametrizzazione al reddito minimale ai fini dell'accredитamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.

**I commi da 32 a 35** abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'articolo 13 della legge n. 38 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007. A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. Ad esempio, se un'impresa ha iniziato l'attività nel 2013 applicando l'articolo 13, della legge n. 388 del 2000, può fruire del regime forfetario di cui al comma 12 per il solo 2015 (ovviamente, laddove sussistano i requisiti previsti dalla legge).

**Il comma 35** reca, infine, una disposizione di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

**Il comma 36** dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; rinvia a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative ed a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le relative modalità applicative.

#### **Art. 10 Misure per l'efficienza del sistema giudiziario**

La disposizione istituisce, presso il Ministero della giustizia, un fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario ed il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

### **Capo II**

#### **Misure per l'occupazione, la famiglia e il sociale**

#### **Art. 11 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive**

La disposizione è finalizzata a costituire un Fondo che consenta di estendere l'ambito di operatività degli strumenti di tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro ed in caso di disoccupazione involontaria, a favore di settori e lavoratori che attualmente non ne fruiscono. Questo anche in prospettiva dell'attuazione della legge di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, inclusi quelli in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede, oltre alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la revisione dell'ambito di applicazione e di funzionamento dei contratti di solidarietà, l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Art. 12 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato**

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

#### **Art. 13 Misure per la famiglia**

La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro.

Infine, si evidenzia che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni, per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

#### **Art. 14 Contrasto della ludopatia**

La norma in esame è volta a finalizzare, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, un importo pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, per la cura delle patologie commesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

#### **Art. 15 Erogazioni liberali alle ONLUS**

La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

### **Capo III**

#### **Misure per il finanziamento di altre esigenze**

#### **Art. 16 Cofinanziamento e cessioni frequenze**

Il **comma 1** disciplina le procedure di assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, cd. Banda L.

In particolare, viene determinata la tempistica per gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fissando quale termine finale per l'adozione del regolamento di gara il 15 marzo 2015, nonché il termine iniziale per le procedure selettive da parte del Ministero dello sviluppo economico, per le cui attività è previsto un termine finale, individuato nel 31 ottobre 2015. La disposizione normativa prevede altresì il termine per la liberazione delle frequenze oggetto di gara da parte degli attuali occupanti della banda L, in tempo utile per l'aggiudicazione.

Il **comma 2** prevede che i proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, siano destinati alla copertura dell'esclusione per l'anno 2015 delle spese effettuate a valere sui cofinanziamenti comunitari nel calcolo dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio delle regioni. Si demanda, infine, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

#### **Art. 17 Politiche invariate**

La norma di cui al **comma 1** autorizza la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; dispone inoltre che al relativo riparto si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; il **comma 2** destina infine, al fine di favorire la competitività e razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui sopra alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. Trattasi di misure da tempo adottate nell'ordinamento nazionale. Si precisa comunque che, ove si rendesse necessario, saranno assunte le idonee iniziative finalizzate a rendere compatibili con il diritto comunitario le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2.

Il **comma 3** prevede una autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017- 2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Le risorse sono ripartite con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Al **comma 4** viene altresì stabilito che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente viene specificato che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Inoltre, al **comma 5** si autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 6**, inoltre, incrementa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 la dotazione del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Il **comma 7**, inoltre, incrementa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e stabilisce che, nell'ambito delle risorse del Fondo, è individuata in sede di riparto alle regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Viene poi incrementato, al **comma 8**, di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, incluse le misure a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

La norma di cui al **comma 9** autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le finalità relative alla distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Il **comma 10** incrementa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, con la finalità di implementare la quota premiale volta a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali ed il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La norma di cui al **comma 11** autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la finalità della prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria; nell'ambito del tetto massimo di cui sopra autorizza inoltre, nel limite di un milione di euro, la spesa per le finalità concernenti la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

**Il comma 12** incrementa di 850 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

**Il comma 13** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, con la finalità di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

**Il comma 14** sopprime inoltre, con la finalità di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo istituito per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, trasferendone le risorse, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; si incrementa, inoltre, tale fondo di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

**Il comma 15** dispone che, ferma restando la disciplina delineata dalle norme in materia di istruttoria della domanda di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedano, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

**Il comma 16** proroga il termine per la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica.

**Il comma 17** prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, ivi inclusi gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo, come sancito dalla sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 3 settembre 2013. Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato – Regioni.

**Il comma 18** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

**Il comma 19** incrementa l'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

**Il comma 20** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse all'avvalimento, da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

**Il comma 21** reca l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Con il **comma 22** si introducono disposizioni volte a favorire interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani.

**Il comma 23** prevede interventi a favore dell'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

**Art. 18 Superamento clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147**

La disposizione interviene con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere adottato entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti per assicurare determinate maggiori entrate. In particolare, la norma prevede la riduzione degli importi delle predette maggiori entrate.

### Titolo III

#### Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa

## Capo I

### Stato

#### Sezione I

#### Misure trasversali

### Art. 19 Imprese

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la riduzione degli importi delle autorizzazioni di spesa con riguardo ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, stabilendo che le erogazioni alle imprese correlate alla autorizzazioni di cui sopra spettino nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in parola.

Si prevede, al **comma 2**, che agli oneri sostenuti dallo Stato per garantire i servizi di navigazione aerea si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile.

Il **comma 3** sopprime la disposizione che prevede, per l'anno 2015, una dotazione di 45 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli; esclude inoltre per il 2015 la rideterminazione della ripartizione delle risorse relative all'erogazione dei predetti contributi.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono la destinazione delle risorse finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché le relative modalità di assegnazione, rinviando ad un decreto interministeriale le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente dalle società TPL secondo individuati criteri. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di revoca e successiva riassegnazione delle risorse.

Il **comma 7** dispone che il Ministero delle infrastrutture, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, può assumere la funzione di centro unico di acquisto.

Il **comma 8**, in coerenza ed attuazione dei Contratti di Programma Parte Investimenti e Parte Servizi di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, dispone che "Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017" persegua determinati assi di intervento mediante i connessi programmi di investimento.

Con riferimento alla prosecuzione dei lavori concernenti le tratte Brescia – Verona - Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia, la tratta Terzo – valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano – Genova, le tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero autorizzate o in corso di autorizzazione secondo individuate modalità, la disposizione di cui al **comma 9** prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle indicate opere.

Il **comma 10** prevede che, entro il mese di giugno di ogni anno, a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI relaziona al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori ed alla consegna all'esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento ed agli eventuali scostamenti registrati.

La disposizione di cui al **comma 11**, infine, rinvia la determinazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta previsti a normativa vigente ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.

### Art. 20 Razionalizzazione Enti

La norma, al **comma 1**, prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposita tabella, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Al **comma 2**, si prevede che RAI S.p.A. possa cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. Si precisa, altresì, che in caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

## Art. 21 Pubblico Impiego

L'intervento di cui al **comma 1** comporta la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

La disposizione di cui al **comma 2** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il **comma 3** concerne la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest'ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l'anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.

La disposizione di cui al **comma 4** abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Al **comma 5** si prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

Il **comma 6** prevede la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle raffermie biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Il **comma 8**, al primo periodo, intende chiarire che i trattamenti accessori di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. Viene inoltre stabilito, al secondo periodo, che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero. In tal modo si evita un'ingiustificata attribuzione di un duplice trattamento accessorio, uno da parte dell'amministrazione di appartenenza e l'altro da parte del Ministero della salute.

La disposizione di cui al **comma 9** riduce, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si dispone, altresì, al **comma 10**, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014.

Il **comma 11** dispone per l'anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).

Inoltre, i **commi 12, 13 e 14** provvedono alla revisione degli Accordi nazionali quadro di amministrazione. In particolare - al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forza di polizia e nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali) - si dispone, l'avvio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, delle procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. Il richiamato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 prevede che "per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi".

Si prevede altresì che, in sede di revisione degli Accordi nazionali quadro, si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Si prevede, altresì, che l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, sia disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

Il **comma 15** interviene sulle disposizioni vigenti in materia di prerogative sindacali per i sindacati del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale di vigili del fuoco.

I **commi da 16 a 19** rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCCER, COIR e COBAR).

Infine, il **comma 20** è diretto a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

## Sezione II

### Misure per la valorizzazione immobiliare e mobiliare

#### **Art. 22 Valorizzazione patrimonio immobiliare**

L'articolo in esame è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori.

A tal fine, con il **comma 1** si introduce nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare pubblico ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura ristretta, cui siano invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Con il **comma 2**, inoltre, si apportano alcune modifiche alle disposizioni di cui dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine rendere più efficace il processo di razionalizzazione degli spazi - introdotto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione.

In particolare, con riferimento alla lettera a):

- la modifica di cui al punto 1), è volta, da un lato, ad ampliare i contenuti dei piani di razionalizzazione nazionali, ricomprendendovi anche la stima dei costi per la loro concreta attuazione e, dall'altro, ad estendere l'oggetto della verifica condotta dall'Agenzia del Demanio, non più limitata alla compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli

obiettivi previsti dalla normativa, ma estesa anche alla compatibilità dei medesimi con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitolii di spesa dell' Agenzia;

- La modifica di cui al punto 2), è volta ad integrare l' oggetto della comunicazione dell' Agenzia del Demanio a seguito della presentazione dei piani da parte delle Amministrazioni, ricomprendendovi anche la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie; inoltre, la medesima proposta introduce la previsione della sospensione dell' attuazione dei piani di razionalizzazione nel caso di assenza di specifiche risorse finanziarie;
- la modifica di cui al punto 3), è volta, da un lato, a specificare il senso dell' espressione "verifica positiva", chiarendo che l' oggetto della verifica concerne sia la disponibilità di risorse finanziarie, sia la compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla disposizione e, dall' altro, a precisare che la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi alle locazioni passive, per effetto dei risparmi individuati nel piano di razionalizzazione, decorre soltanto a partire dalla completa attuazione del piano medesimo.

Infine, con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 2 – che inserisce il comma 222-quater.1 all' articolo 2 della legge n. 191/2009 – si intendono superare le criticità determinate dall' assenza di risorse finanziarie necessarie a rendere idonei, adeguati e funzionali gli immobili statali, che, di fatto, ha pregiudicato la piena attuazione delle previsioni introdotte in materia di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa per locazioni passive. A tale scopo viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro sono indicate le successive alimentazioni:

### **Art. 23 Valorizzazione patrimonio mobiliare**

La disposizione mira a garantire la valorizzazione di Poste Italiane S.p.A., nonché a rendere certi i rapporti giuridici con lo Stato e a garantire la sostenibilità finanziaria dell' onere del servizio postale universale, nella prospettiva della cessione sul mercato di parte del capitale della società, coerentemente con la strategia di privatizzazione definita dal Governo.

Per tali finalità, il **comma 1, lettera a)**, estende l' efficacia delle disposizioni del contratto di programma stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il triennio 2009-2011, approvato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, sino all' avvenuta approvazione del contratto successivo.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede che, a decorrere dal periodo regolatorio successivo al triennio 2012-2014, la durata del contratto di programma è estesa a cinque anni e copre, pertanto, il quinquennio 2015-2019. Il relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell' importo massimo attualmente previsto (262,4 milioni di euro annuali a partire dal 2015). Anche in questo caso, è fatta salva l' eventuale diversa quantificazione del costo netto del servizio universale effettuata dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Il **comma 2** introduce una celere procedura per l' approvazione del contratto di programma 2015-2019, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2015 e da notificarsi contestualmente alla Commissione europea, nonché tempi certi per l' eventuale concessione di deroghe all' obbligo di raccolta e distribuzione a cinque giorni alla settimana.

Il Ministero dello sviluppo economico in via lo schema di contratto di programma al Ministero dell' economia e delle finanze e all' Agcom per l' acquisizione, entro quindici giorni dell' avvenuta ricezione, di pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei predetti pareri ed entro cinque giorni lo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti commissioni parlamentari, entro venti giorni, si esprimono sullo schema di contratto in modo non vincolante. Decorso infruttuosamente tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto.

Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, presenti richiesta di deroga all' obbligo di raccolta e distribuzione a cinque giorni alla settimana di cui all' articolo 3 della direttiva 97/67/CE e all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, l' Agcom deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il **comma 3**, ai fini della migliore pianificazione della fornitura del servizio postale universale e della maggiore sostenibilità degli oneri connessi al servizio postale universale, prevede che la fornitura a giorni alterni, può essere concessa fino ad un massimo di un quarto (e non più di un ottavo) della popolazione nazionale in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e in ambiti territoriali con una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq.

## Sezione III

### Misure di settore – Ministeri

#### **Art. 24 Dotazioni di bilancio dei Ministeri**

La disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, a decorrere dall'anno 2015.

#### **Art. 25 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Comma 1, 2 e 3.** La disposizione prevede la riduzione delle spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei T.A.R., del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Si dispone inoltre che l'espletamento di ogni funzione connessa, in particolare, alla carica di Consigliere o Presidente del CNEL non può comportare oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente vengono apportate modifiche alle norme vigenti sul CNEL, procedendosi all'abrogazione delle norme di riferimento, nonché di ogni regolamento ad esse connesso.

**Comma 4.** La disposizione prevede, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative ai risparmi conseguiti sono versate al bilancio dello Stato.

**Comma 5.** La disposizione riduce, a decorrere dal 2015, le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).

**Comma 6.** La disposizione prevede il taglio del contratto servizio trasporto merci.

**I commi 7 e 8** intervengono in relazione allo stanziamento ANNAS S.p.A. per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali), nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANNAS S.p.A..

#### **Art. 26 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Comma 1.** Abroga l'autorizzazione di spesa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo. In particolare, la norma che viene abrogata con la presente disposizione autorizzava il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ad aumentare la dotazione organica, in parziale deroga ai vincoli di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, e ad assumere progressivamente 250 ispettori del lavoro (Area III). Detta deroga era giustificata con l'interesse pubblico volto a contrastare le violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro. Benché la disposizione originaria fosse sorretta da tale interesse, nell'ottica di sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa viene abrogata per conseguire ulteriori risparmi.

**Comma 2.** La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precisa finalità di prevenzione dell'invalità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è

tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza. La presente proposta elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

**Commi da 3 a 6.** La finalità della disposizione è quella di ricondurre ad uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con cadenze mensili, ma in giorni diversi. Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l'I.N.P.S. comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia *on line*. La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie. Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato. Viene specificato che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste. Si prevede infine il riversamento da parte dell'INPS dei risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle presenti disposizioni al bilancio dello Stato.

**Comma 7.** La disposizione prevede che l'INPS renda indisponibile e riversi al bilancio dello Stato una quota parte delle entrate relative agli interessi attivi derivanti dalla concessione dei mutui e prestiti agli iscritti alla gestione.

**Comma 8.** La disposizione prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di determinati importi a decorrere dal 2015, in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione della attività connesse al Centralino unico nazionale per INPS, INAIL e EQUITALIA, nonché ai risparmi derivanti da rinegoziazione di convenzioni e dalla razionalizzazione della spesa per servizi tecnologici.

**Comma 9.** L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riversa al bilancio dello Stato gli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione delle spese.

**Comma 10.** La disposizione prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. I risparmi ottenuti affluiscono al bilancio dello Stato. Riduce, poi, la misura di determinazione degli stanziamenti e l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati.

**Comma 11.** La disposizione prevede la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di gravi contributi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

**Comma 12.** La disposizione prevede alcune modifiche all'ISSE.

#### **Art. 27 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.**

**Comma 1.** Prevede la riduzione di contributi a organismi internazionali, ponendo di stabilire un obiettivo inderogabile di riduzione della spesa per tali contributi.

**Comma 2.** La modifica normativa riforma il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, garantendo una maggiore trasparenza. Questa riforma si inserisce in un percorso avviato dalla Farnesina fin dall'inizio della legislatura e che ha già portato ad innovare due aspetti significativi, quali il rimborso delle spese di trasloco (modificato con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 101 del 2013, con economie di spesa per 3,3 milioni di euro e un maggiore gettito fiscale stimabile in 1,5 milioni di euro già dall'esercizio finanziario 2014) e l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza (articolo 16-bis, commi 1-2, decreto-legge n. 66 del 2014, a seguito del quale gli importi mensilmente percepiti dai funzionari diplomatici, dai dirigenti e dagli appartenenti alla terza area funzionale si ridurranno dal 1° gennaio 2015 di percentuali fino ad oltre il 40 per cento).

La norma è stata elaborata dopo aver esaminato i sistemi adottati dai servizi diplomatici dei principali Paesi europei ed occidentali, dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni internazionali, che prevedono, in aggiunta allo stipendio e ad un'indennità da trasferta, il rimborso integrale di tutte le spese sostenute dal personale inviato all'estero. La prima opzione considerata - e di gran lunga la preferibile - è la trasposizione pura e semplice di tali sistemi, che non è tuttavia proponibile, perché comporta costi finanziari molto superiori e una complessa struttura amministrativa di gestione.

La riforma si basa sui seguenti principi fondamentali:

- riduzione delle indennità individuali nette sia mediante riduzione delle basi di calcolo che mediante aumento della quota fiscalmente imponibile e limitazione dei benefici previsti per il servizio prestato in sedi disagiate;
- salvaguardia delle componenti del trattamento destinate a sopprimere a determinate tipologie di costi sostenuti dal personale (sistemazione nella sede estera, rientro in Italia, trasloco) e più trasparente copertura dei costi derivanti dalla necessità di reperire alloggi decorosi e sicuri per i dipendenti e le loro famiglie, dove l'amministrazione non fornisce ai dipendenti un alloggio;
- revisione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni per le situazioni di famiglia, ispirata in particolare all'esigenza di far fronte agli elevati costi delle scuole all'estero.

**Comma 3.** Prevede la riduzione degli stanziamenti per indennità di servizio all'estero del personale docente.

**Comma 4.** Si prevede il trasferimento dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alle relative risorse finanziarie (ridotte di euro 3 milioni), delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane e straniere.

#### **Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

**Comma 1.** La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. Al riguardo, si rappresenta che la Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall'EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell'audit, ha riconosciuto la Scuola per l'Europa di Parma come scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuole Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano.

**Comma 2.** La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997).

**Comma 3.** La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.

**Comma 4.** La norma modifica l'articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole. A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l'avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall'insegnamento.

**Comma 5.** La norma, in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell'organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.

**Commi 6-7.** La norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.

**Commi 8-9.** Sempre in considerazione dell'attuazione dell'organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. In particolare al comma 11 è previsto che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L'unica eccezione è prevista per le scuole più piccole il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest'ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità. Con riferimento al personale docente, il **comma 9** prevede, in particolare, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell'organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.

**Commi 10.** La norma prevede una complessiva ridefinizione dell'organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell'ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e di incremento dell'efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l'attività del personale ATA. A tal fine la norma di cui al **comma 11** stanzia 10 milioni di euro da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.

**Comma 12.** La disposizione prevede che dall'attuazione del comma 10 devono derivare economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni per l'anno 2016.

**Comma 13.** La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell'andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.

**Comma 14.** La norma abroga la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.

**Comma 15.** Interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (Istituto Ezelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva

la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all'originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all'interno del complessivo piano quindicennale.

**Comma 16.** La riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per il 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all'acquisto di beni e servizi.

**Comma 17.** Prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell'IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p.A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l'edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

**Comma 18.** Riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

**Comma 19.** La norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell'indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.

**Comma 20.** La norma si pone nell'ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.

**Comma 21.** La riduzione di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all'acquisto di beni e servizi. Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell'articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.). Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque interamente assorbita da un incremento dell'efficienza nella gestione amministrativa.

**Comma 22.** La disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.

**Comma 23.** La norma prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all'Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello.

Il **comma 24** prevede, nell'ambito delle annuali riassegnazioni delle somme rivenienti dalle contabilità speciali scolastiche non versate all'entrata del bilancio dello Stato, ferme restando le determinazioni assunte per l'anno 2014, il versamento di un importo nel limite di 10 milioni di euro all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), la destinazione di 5 milioni di euro per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.

Il **comma 25** istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione per l'anno 2015, di euro 10.000.000; rinvia, inoltre, il riparto del predetto Fondo ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beneficiari delle somme e i criteri e parametri per il riparto della somma tra gli stessi; all'onere derivante dalla previsione di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il **comma 26** consente all'INVALSI di completare, attraverso un piano straordinario di assunzione, la dotazione organica attraverso la copertura di tutti i posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di dare piena attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione, che non potrebbe essere messo a regime senza il personale necessario. La valutazione costituisce infatti la leva indispensabile per un processo che mira alla trasparenza dei dati e delle informazioni, anche ai fini di una politica di premialità delle scuole e del relativo personale. Ai sensi del **comma 27**, all'onere derivante dalla previsione di cui sopra, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

I **commi da 28 a 30** disciplinano le facoltà assunzionali delle Università, con particolare riferimento ai ricercatori. In particolare, il **comma 28** consente alle Università che sono in una situazione finanziaria solida, cioè le cui spese di personale sono inferiori all'80 per cento delle entrate ordinarie, di sostituire, alla cessazione dei relativi contratti, i ricercatori a tempo determinato "di tipo a" già assunti a valere sui punti organico, con altrettanti ricercatori di "tipo a" o di "tipo b", senza incidere sulle facoltà assunzionali. Il **comma 29** mira a rendere più flessibile, in materia di assunzioni, il rapporto tra i professori di prima fascia e ricercatori a tempo determinato.

Il **comma 30**, inoltre, estende anche alle Università la regola, già in vigore per le altre Pubbliche Amministrazioni, che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente possono essere accumulate per un triennio, in caso di utilizzo non integrale in ciascun anno.

Ai sensi del **comma 31**, vengono apportate alcune modifiche in disposizioni in materia di edilizia scolastica.

#### **Art. 29 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

La disposizione prevede la riduzione di spesa, per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 1617-Pg3, riferiti all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".

#### **Art. 30 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Comma 1.** La norma sopprime il contributo imprese amatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti.

**Comma 2.** La norma riduce, per l'anno 2014, di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione di spesa concernente i contributi capitale e interesse derivanti da mutui garantiti dallo Stato per le ferrovie in concessione.

**Comma 3.** La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'autorizzazione di spesa concernente il concorso dello stato nella realizzazione di opere infrastrutturali (superstrada Formia).

**Comma 4.** La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui al "Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria".

**Comma 5.** Si prevede una riduzione della percentuale del canone che i concessionari versano ad ANAS S.p.A., che provvede a compensare le minori entrate effettuando corrispondenti risparmi di spesa sul contratto di servizio, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

#### **Art. 31 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa.**

**Comma 1.** L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale.

Il **comma 2** è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. L'estensione del mandato del personale impiegato all'estero, ai sensi dell'articolo 1808 del decreto legislativo n. 66 del 2010, da 3 a 4 anni, comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità.

Al **comma 3** è prevista l'abrogazione dell'articolo 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di corsi di formazione svolti nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni.

Con riguardo al **comma 4**, si premette che l'articolo 1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, con riguardo alla medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare, rinvia al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 la definizione delle caratteristiche della medaglia. Attualmente l'articolo 838 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede che la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare sia coniata in oro in un unico formato di millimetri 35. Con l'intervento in esame, ferma restando la necessità del successivo adeguamento della citata norma regolamentare, si prevede già a livello di norma primaria che comunque il materiale utilizzato per il conio della medaglia in questione non possa essere il solo oro.

La disposizione di cui al **comma 5** è volta a precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.

L'intervento di cui al **comma 6** è diretto a ridurre il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), che rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese, al fine di consentire, da un lato, una consistente riduzione di tali costi e, dall'altro, un utilizzo dei locali - già destinati ad attività di rappresentanza - per finalità di valorizzazione, nell'ambito di un processo virtuoso che consentirà la disponibilità di ulteriori immobili per la dismissione.

Il **comma 7** stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

Il **comma 8** si pone quale completamento del processo di revisione e aggiornamento della giustizia militare già portato ad un rilevante stato di avanzamento dall'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. I suddetti risparmi di spesa, allo stato non

computatamente quantificabili, sono imputabili, in via generale, alla cessazione di locazioni passive ed alla riduzione del costo totale di occupazione degli edifici.

La materia oggetto di revisione è oggi disciplinata dal libro primo, titolo III, capo VI (rubricato, per l'appunto, "Giustizia militare") del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito, per semplicità, denominato unicamente "Codice") sulle cui norme vanno ad incidere, in via prioritaria, le disposizioni in descrizione.

Attraverso la norma vengono perseguiti due risultati principali: la riorganizzazione, in senso riduttivo, degli uffici giudiziari (lettere da a) ad f)); la previsione della necessaria disciplina transitoria (lettera g)).

In particolare si procede alla soppressione degli uffici giudiziari (Tribunale militare e Procura militare) di Verona e Napoli e alla contestuale istituzione di un Tribunale militare e di una Procura militare per l'estero, entrambi con sede in Roma. Tale riassetto territoriale nasce da considerazioni di efficienza dell'organizzazione amministrativa, atteso che i carichi di lavoro relativamente contenuti non giustificano il mantenimento di tre sedi distinte (ad esempio, nel corso del 2013 alla Procura militare di Verona sono sopravvenuti 564 procedimenti, compresi quelli contro ignoti, e ne sono stati esauriti 599, a quella di Napoli ne sono sopravvenuti 985 e ne sono stati esauriti 1007, a quella di Roma ne sono sopravvenuti 758 e ne sono stati esauriti 778).

Ulteriore intervento, parimenti giustificato dal ridottissimo numero di procedimenti (nel 2013, 21 procedimenti sopravvenuti e 17 esauriti) è la soppressione del Tribunale militare di sorveglianza e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le cui funzioni vengono trasferite alla Corte militare d'appello. Tenuto conto dei suddetti provvedimenti di soppressione, l'organico dei magistrati militari viene ridotto di 11 unità (da 58 a 47), prevedendo che quelle in esubero transino nei ruoli della magistratura ordinaria. Da ultimo si prevede, in ragione del conseguente, minore fabbisogno, che anche un contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa venga trasferito, con discendente riduzione dell'organico del dicastero, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Nel dettaglio:

- alla lettera a) si modifica l'articolo 52, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, eliminando, tra le funzioni giudicanti secondo le quali sono distinti i magistrati militari, quelle di primo grado assolve dal giudice presso l'Ufficio militare di sorveglianza e quelle direttive elevate di primo grado del presidente del Tribunale militare di sorveglianza;

- alla lettera b) si elimina dalle funzioni elencate al comma 4 dell'articolo 53 del Codice, per il cui conferimento la norma richiede il conseguimento almeno della quarta qualifica di professionalità, quelle assolve dal presidente del Tribunale militare di sorveglianza;

- la lettera c) sostituisce l'articolo 55 del Codice con un nuovo testo (lasciando invariata la rubrica "Circoscrizioni territoriali") che prevede l'esistenza di due soli Tribunali militari e due sole Procure militari, tutti con sede in Roma: il Tribunale militare e la Procura militare di Roma, competenti per i reati militari commessi sul territorio nazionale; il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero, la cui competenza viene definita in ordine ai reati militari commessi non solo nel territorio di altri Paesi (quando, ovviamente, siano perseguibili ai sensi della legge italiana), ma anche su navi o aeromobili che si trovino in acque o in altri spazi internazionali;

- la lettera d) abroga l'articolo 56 del Codice, che prevede il Tribunale e l'Ufficio militare di sorveglianza;
  - alla lettera e) si apportano modifiche all'articolo 57 del Codice: viene aggiunta, al comma 1, tra le competenze della Corte militare d'appello, la conoscenza delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 1-bis, che definisce le modalità con le quali vengono individuati i magistrati della Corte militare d'appello preposti allo svolgimento delle funzioni della magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 4-bis, che definisce la composizione dell'organo giudicante preposto all'esercizio delle funzioni attribuite in forma collegiale alla magistratura di sorveglianza;

- con la lettera f) si modifica l'articolo 59, comma 1, del Codice, riducendo il ruolo organico dei magistrati militari a quarantasette unità;

- alla lettera g) si prevede la disciplina della fase transitoria, introducendo appunto nel Libro IX del Codice, dopo l'articolo 2191, l'articolo 2191-bis. La norma, riprendendo in parte analoghe disposizioni contenute nella precedente legge di riforma del 2007, prevede, a far data dal 1° luglio 2015, la soppressione degli uffici giudiziari militari (Tribunali e Procure) di Verona e Napoli, nonché del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza; l'istituzione del Tribunale militare e della Procura militare per l'estero; la disciplina volta a garantire la continuità

dei procedimenti pendenti davanti agli uffici giudiziari interessati dalla revisione; la rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari; la rassegnazione del personale che risulterà eccedente al termine della riforma ed in particolare dei magistrati militari, nei ruoli della magistratura ordinaria, e del personale non di magistratura, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Viene, inoltre, introdotta, con il **comma 9**, una modifica all'articolo 273 del Codice penale militare di pace prevedendo la competenza del Tribunale militare per l'estero, in luogo di quello di Roma, per i reati militari appunto commessi all'estero e riconducendo al solo Tribunale militare di Roma i reati militari ovunque commessi in corso di navigazione a bordo di navi o aeromobili militari che solchino le acque o i cieli nazionali.

È poi prevista al **comma 10** una norma di chiusura volta a consentire le variazioni agli stanziamenti di bilancio che si rendono necessari in virtù del fatto che la riforma, al fine di permettere la riorganizzazione delle strutture giudiziarie militari e la riassunzione dei procedimenti pendenti, entra in vigore in corso d'anno.

Il **comma 11** è diretto a elidere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'Aspettativa per riduzione quadri (ARO) - secondo cui è collocato in aspettativa il personale con il grado di colonnello o generale che a seguito delle promozioni effettuate risulti eccedente rispetto al ruolo di appartenenza - non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

Le disposizioni di cui al **comma 12** sono dirette a ridurre le spese relative agli Uffici degli addetti Militari all'Estero, attraverso la revisione in senso riduttivo del numero di personale civile del Dicastero impiegato presso le addetanze all'estero. L'intervento si propone di regolamentare, inoltre, il "turn over" del personale civile, introducendo un limite temporale pari a 4 anni, ritenendo che l'avvicendamento del personale costituisca strumento di diversificazione e consenta un ampliamento dei destinatari presso gli Organismi internazionali, che, grazie alla conseguente formazione ed all'accrescimento professionale possono costituire bacino di risorse delle quali l'Amministrazione difesa può avvalersi ai fine del miglioramento della propria efficienza. Inoltre, la prolungata permanenza nella stessa sede di servizio può essere causa di possibili ripercussioni negative sullo svolgimento delle funzioni di sicurezza esercitate dagli Uffici degli Addetti Militari all'estero e presso le Rappresentanze Militari.

Con il **comma 13** si intende ridurre il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di personale addetto a tali uffici.

Il **comma 14** riduce le risorse a disposizione per la fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

Le disposizioni di cui ai **commi da 15 a 18** sono dirette ad assicurare la realizzazione di prefissati introiti da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, attraverso l'accelerazione e l'efficientamento delle procedure di dismissione in corso degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale. A tale fine, in particolare, si prevede il versamento integrale all'entrata del bilancio dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa, e l'inapplicabilità, tra l'altro, dell'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, nel disciplinare l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi di servizio del Ministero della difesa (non ubicati all'interno di basi e impianti e installazioni militari), in un numero non inferiore a tremila unità abitative, prevede, all'ultimo periodo, che i relativi introiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente al Dicastero, allo scopo di essere utilizzati per la realizzazione di un programma pluriennale di nuovi alloggi di servizio. Nell'ottica di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma, si prevede, pertanto, che in deroga a tale disposizione i proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di servizio siano integralmente versati all'entrata del bilancio. La disposizione reca, inoltre, la clausola di salvaguardia finanziaria, diretta a rendere certo il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti e nei tempi stabiliti.

Ulteriori norme sono introdotte per incentivare e rendere immediatamente efficace, ai fini del miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, la dismissione degli alloggi liberi della Difesa. L'intervento in parola si rende necessario atteso l'andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiarità modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d'asta ad evidenza

pubblica, suggerisce l'adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l'auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato. Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell'incanto.

Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell'alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, scunterebbe l'operazione di almeno il 30 per cento.

Si soggiunge, infine, che tale "esigenza" era stata a suo tempo individuata, già nel dicembre del 2013, allorché la IV Commissione difesa della Camera pose tale riduzione (ancorché non individuata nel quantum) quale "condizione" in occasione della formulazione del parere (sottostante) sull'atto n. 32 (decreto legislativo n. 7/2014 per la riforma dello strumento militare in senso riduttivo).

Si prevede, ancora, la possibilità che il Ministero della difesa, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. Infine si individua, quale ulteriore strumento operativo, la possibilità per il Ministero della difesa di cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili anche residenziali liberi a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalle società capitali pubbliche.

L'intervento di cui al **comma 19** è diretto ad abrogare l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, pur non essendo organicamente previsto, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

La disposizione recata dal **comma 20** prevede il differimento del termine, stabilito per legge, entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. Inoltre, al fine di conseguire risparmi di spesa, prevede la proroga di soli 11 contratti (anziché 34) dell'Agenzia industrie Difesa. Infine, è prevista la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia.

#### **Art. 32 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.**

**Commi 1-3.** La disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), mediante l'istituzione di un unico ente, l'Agenzia unica per la ricerca, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Tale norma indica gli obiettivi, in termini di riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, e della previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati. A tale attività di riorganizzazione si aggiunge la previsione di minore spesa amministrativa e per personale, cui attonersi per il riordino dell'ente. L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario straordinario e, eventualmente, di due esperti in materia di ricerca applicata al settore agroalimentare che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni. Al trattamento economico del commissario e dei sub commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

Si prevede inoltre la riduzione, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura, a decorrere dal 2015.

**Comma 4.** La disposizione di cui al comma 4 - mediante una modifica al punto 5 della Tabella A allegata al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - è volta a fissare al 26, 5 per cento l'aliquota relativa al gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, attualmente pari alla misura del 22 per cento.

**Comma 5.** Si prevede la riduzione, a decorrere dal 2015 e nella misura di 6,4 milioni di euro annui, dell'autorizzazione di spesa a favore delle attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale.

**Comma 6.** Si stabilisce che i prodotti energetici destinati ad essere usati come carburanti o lubrificanti oggetto di illeciti penali e sottoposti a sequestro, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per impieghi consentiti. In caso di dissequestro, per l'uso dei menzionati prodotti è corrisposta all'avente diritto un'indennità calcolata in base al valore medio del relativo prezzo al consumo riferito al momento dell'acquisto.

#### Sezione IV

#### Misure per l'ottimizzazione della gestione di Tesoreria

#### **Art. 33 Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato.**

Le recenti decisioni della Banca centrale europea (BCE), del 5 giugno e del 4 settembre 2014, hanno prodotto una favorevole reazione del mercato, determinando un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani tra i 20 e i 40 punti base, rendendo tuttavia necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro. Infatti, in particolare, la Decisione della Banca centrale europea BCE/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e il relativo atto di Indirizzo BCE/2014/22, emanato anch'esso il 5 giugno scorso, “che modifica l'indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 168 del 7 giugno 2014, stabiliscono, tra l'altro, un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle amministrazioni pubbliche presso una banca centrale nazionale, introducendo altresì l'applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa BCE decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “*deposit facility*”).

Pertanto, per quanto riguarda l'Italia, l'ammontare complessivo dei depositi governativi remunerati presso la Banca d'Italia non può superare la soglia individuata nell'importo maggiore tra 200 milioni e lo 0,04 per cento del PIL; tale soglia, sulla base dei dati relativi all'anno in corso, si colloca intorno a 600 milioni di euro. Tale remunerazione, dal 1° dicembre di quest'anno, sarà obbligatoriamente il tasso EONIA overnight, che anch'esso è oggi già negativo.

Va rilevato che, inizialmente, la Banca centrale europea, con il proprio atto di Indirizzo BCE/2014/9 del 20 febbraio 2014, aveva previsto una disposizione transitoria che escludeva dal computo della suddetta soglia i depositi a tempo determinato, consentendo quindi al Tesoro di continuare ad utilizzare tale forma di impiego della liquidità presso la Banca d'Italia, senza limiti di giacenza, fino al 30 novembre 2015. Tuttavia, tale disposizione è stata poi abrogata con le modifiche introdotte dal citato Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che ha imposto l'immediata applicazione delle nuove regole.

In considerazione del fatto che la Banca centrale europea ha già fissato il proprio tasso “*deposit facility*” ad un valore negativo, pari attualmente a -0,20 per cento, sono state inserite le modifiche legislative in esame, volte a consentire la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l'applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d'Italia.

L'articolo interviene, quindi, per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo Unico del Debito Pubblico.

Il **comma 1**, in particolare, introduce le modifiche da apportare all'articolo 5, e in particolare al comma 5, precisando come la gestione e remunerazione della liquidità detenuta presso la Banca d'Italia debba conformarsi agli indirizzi della Banca centrale europea. Al riguardo, la norma prevede che il perimetro dei depositi governativi soggetti alle disposizioni di politica monetaria sia definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia. La norma introduce inoltre la menzionata ipotesi di applicazione di un tasso di interesse negativo, ove richiesto dalle suddette decisioni della BCE. Si prevede, infine, che la movimentazione della liquidità, volta a contenere per quanto possibile la giacenza entro la soglia massima remunerata, avvenga attraverso operazioni in uso nei mercati, direttamente da parte del Tesoro o avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che presterà il relativo servizio previa apposita convenzione con la stessa.

Gli altri interventi di modifica sono di coordinamento con le disposizioni prima richiamate. Si tratta di modificare le definizioni all'articolo 2, identificando con la dicitura "conto disponibilità" il conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", anche al fine di distinguerlo meglio da altri conti citati nel testo unico. Le modifiche ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 5 hanno tale ultima finalità.

Viene inoltre apportata un'altra importante modifica, collegata alla precedente, relativa alle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, la decisione della BCE non consente più di discriminare i depositi ordinari di liquidità presso la Banca d'Italia in funzione di specifiche finalità. In base alla legislazione vigente il Fondo è costituito da un conto presso la Banca d'Italia (articolo 44) sulle cui giacenze è prevista una remunerazione pari a quella del conto disponibilità (come disposto dall'articolo 46 comma 3). La decisione della Banca centrale europea del 5 giugno, con la previsione di remunerazione negativa, rende necessario trasferire altrove le giacenze liquide del Fondo ammortamento, al fine di evitare di subire erosioni del relativo ammontare. Anche per questa ipotesi si è individuata la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale soggetto presso cui trasferire il Fondo, per evitare di dover ricorrere ad uno degli istituti bancari che svolgono l'attività di Specialisti in titoli di Stato (dovendosi prevedere istituzioni di capacità e dimensioni elevate dato il compito), minando la parità di condizioni tra questi, indispensabile per le funzioni di supporto al mercato primario e secondario dei titoli di Stato.

In conseguenza della decisione della BCE e della sua efficacia cogente si rende necessario, inoltre, modificare il suddetto comma 3 dell'articolo 46. Le condizioni di remunerazione delle giacenze del Fondo saranno oggetto della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., prevista nel nuovo comma 1 dell'articolo 44.

Con l'occasione si sono apportate altre modifiche all'articolo 46, al fine di riformare, con apposito decreto ministeriale, le procedure di riacquisto dei titoli di Stato. Sarà possibile individuare procedure alternative rispetto all'asta competitiva svolta in Banca d'Italia, ad esempio servendosi delle piattaforme telematiche di negoziazione all'ingrosso, al pari di quanto già avviene ordinariamente per le operazioni di scambio di titoli di Stato.

Il riferimento all'articolo 2 del T.U. del debito, dove si individua la Banca d'Italia quale soggetto presso cui è detenuto il Fondo ammortamento, viene eliminato. Si interviene poi per abrogare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 46, per eliminare il riferimento all'esenzione dal fissato bollato di cui al regio decreto n. 3278 del 1923, normativa ormai soppressa dal 2007. Sono altresì abrogati ai cuni aspetti procedurali di cui all'ultima parte dell'articolo 48, nella parte in cui prevedono l'intervento della Banca d'Italia quale soggetto autorizzato ad effettuare prelievi dal Fondo ammortamento, posto che tali funzioni, ai sensi del nuovo comma dell'articolo 44, sono trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La norma è finalizzata a permettere, mediante l'utilizzo della gestione di Tesoreria, l'adozione di un sistema di garanzie bilaterali per la gestione delle operazioni in strumenti derivati del Tesoro. Le garanzie possono essere costituite da disponibilità liquide (ipotesi maggiormente probabile) o da titoli di Stato. Posto che nel primo caso la movimentazione della liquidità avviene attraverso schemi analoghi a quelli della gestione di tesoreria, non si ipotizzano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, tanto più in virtù del livello dei tassi di interesse registrato sul mercato monetario, attualmente molto prossimi allo zero e passibili di entrare anche in territorio negativo. In particolare, tenuto conto del fatto che sarà possibile negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari e, in caso questi ultimi siano negativi, un *floor* a zero, è verosimile pensare che possa esserci saldo positivo per lo Stato.

La misura, peraltro, si è resa opportuna e necessaria alla luce del contesto regolatorio e di mercato attualmente in essere. Infatti, il processo internazionale di revisione della disciplina del settore bancario e finanziario ha modificato il quadro normativo entro il quale si muove, tra l'altro, la gestione del rischio di credito da parte di tutti gli operatori di mercato. In particolare, a seguito della profonda crisi finanziaria iniziata nel 2007, che ha messo in luce il meccanismo di stretta correlazione sistemica tra i diversi soggetti operanti sul mercato, la disciplina di vigilanza prudenziale e i requisiti patrimoniali da essa definiti per il sistema bancario sono diventati più stringenti, rendendo sempre più necessario il ricorso a tecniche di mitigazione del rischio di credito, tra cui la prestazione di garanzia finanziaria.

Nella cornice dei principi definiti dal *Financial Stability Board*, si è registrata un'evoluzione normativa a livello europeo. Infatti, il CRR e la CRD IV (rispettivamente *Capital Requirements Regulation* e *Capital Requirements Directive*) introducono nuove disposizioni sui requisiti patrimoniali, che includono anche l'esposizione creditizia generata dalle operazioni in strumenti derivati (*Credit Value Adjustment*).

Nella situazione descritta, l'operatività in strumenti derivati delle grandi banche italiane ed estere con il Tesoro costituisce per l'immediato futuro una potenziale fonte di assorbimento di capitale, e quindi di costi aggiuntivi che

le banche dovranno sostenere a fronte di tale attività. Tutto ciò potrebbe tradursi in un disincentivo nell'acquisto di titoli italiani con un impatto negativo sulla domanda che a sua volta può generare incrementi nei tassi.

Tra le forme tecniche che possono essere adottate per mitigare il rischio per gli emittenti sovrani, il Fondo Monetario Internazionale individua un *benchmark* nella prestazione di garanzia bilaterale, che tipicamente si concretizza nello scambio di somme liquide o di titoli, il cui ammontare è commisurato al valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia stessa. Il contratto di garanzia è stipulato tra le parti, concordando l'oggetto (quali contratti sono assistiti dalla garanzia stessa), le modalità e le procedure per la valorizzazione delle relative posizioni e per la quantificazione delle somme liquide o dei titoli da depositare in garanzia (la periodicità del versamento, eventuali soglie entro le quali tollerare le rispettive esposizioni, etc.).

L'adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Tesoro permette un allineamento alle migliori pratiche internazionali, coerentemente con l'evoluzione in corso nei modelli di *risk management* delle banche. Per il Tesoro, questo permetterebbe una gestione più efficiente ed economica delle aste, nonché naturalmente una sostanziale riduzione del rischio di controparte nei confronti delle banche nel caso in cui il valore di mercato della posizione in derivati sia favorevole per il Tesoro.

Tale pratica operativa è già stata adottata da altri emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, Portogallo e Danimarca ed è stato di recente introdotto dalla *Bank of England*. Anche in Germania è stata recentemente proposta e già approvata da un ramo del parlamento l'introduzione del *collateral*, per consentire all'Agenzia che gestisce il debito federale di sottoscrivere accordi bilaterali di garanzia.

Tra i benefici per lo Stato, l'utilizzo di garanzie bilaterali potrebbe consentire di ritornare sul mercato dei capitali esteri attraverso l'emissione di titoli non domestici, con particolare riferimento al mercato del dollaro, in un contesto di considerevole domanda non soddisfatta proveniente da importanti investitori istituzionali. La situazione contingente non consente, infatti, di emettere titoli esteri ad un costo complessivo, inclusivo degli oneri di esecuzione della relativa copertura finanziaria via derivato, che risulti analogo a quello dei titoli domestici di pari scadenza. Pertanto, la costituzione di un sistema di garanzie bilaterali sarebbe la modalità più efficiente, *coeteris paribus*, per ridurre i costi di esecuzione del derivato.

L'esigenza, in particolare, di sfruttare l'ottima domanda presente sul mercato del dollaro è particolarmente forte nel 2015, anno in cui scade un ammontare significativo di titoli in dollari (6,5 miliardi di \$ solo nel mese di gennaio), fatto che di per sé genera una buona domanda, la quale, se non soddisfatta, rischia di generare una disaffezione di lungo termine all'investimento in titoli della Repubblica Italiana, disperdendo un patrimonio di base di investitori costruito e coltivato da molti anni, mentre, al contrario, altri emittenti europei si sono affacciati *ex novo* – e con successo – su tale mercato.

Infine, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, si prevede anche l'eventualità che la garanzia possa essere prestata o ricevuta anche sotto forma di titoli di Stato di paesi dell'area dell'Euro, denominati in tale valuta.

Per i titoli e la liquidità, tanto ricevuti quanto forniti in garanzia mediante conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario, è necessario prevedere il divieto di azioni cautelari (impignorabilità, insequestrabilità, inopponibilità), onde evitare di veder vanificata l'effettività di tale garanzia bilaterale.

Il **comma 2** prevede, infine, l'abrogazione degli articoli dal 48 al 52 del testo unico, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera e), punto 3.

#### **Art. 34 Assoggettamento delle camere di commercio alla Tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della Tesoreria unica c.d. mista**

I **commi da 1 a 4** assoggettano al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.

La norma, quindi, nell'inserire le camere di commercio nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° gennaio 2015) e quello per lo smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2015). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle camere di commercio:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il **comma 5** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

## Titolo IV

### Enti territoriali

#### Art. 35 Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica.

Il **comma 1** inserisce al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 le disposizioni riguardanti il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, pari a 3.452 milioni, ed estende all'esercizio 2018 il contributo di 750 milioni, già previsto per il triennio 2015-2017.

Così come per il contributo di 750 milioni, sia la ripartizione dei 3.452 milioni tra le singole regioni, sia l'individuazione degli ambiti di spesa cui il contributo è riferito, sono effettuate dalle regioni, in sede di autoordinamento, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015.

In caso di mancata intesa, entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione del contributo tenendo conto del PIL e della popolazione residente, e sono determinati i livelli di finanziamento statali e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 2** abroga il comma 7 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, non più applicabile a seguito dell'adozione per le regioni della disciplina del pareggio di bilancio in sostituzione di quella del patto di stabilità interno.

I **commi da 3 a 8** disciplinano il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018.

In particolare, il **comma 3** definisce l'importo complessivo del contributo annuo, pari a 548 milioni di euro, e la ripartizione tra le singole autonomie speciali, mentre i commi da 4 a 6 individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di indebitamento netto.

Il **comma 4** precisa che la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

Il **comma 5** precisa che la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

Il **comma 6** prevede che la regione Sardegna assicuri il proprio contributo nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio.

I **commi 7 e 8** individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di saldo netto da finanziare dal 2015 al 2018, da attuare con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare, il comma 7 prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo del contributo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il **comma 8** prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo del contributo è versato al bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene il contributo a valere delle somme spettanti a qualsiasi titolo alle predette autonomie, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

Il **comma 9** prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale come eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo di cui trattasi.

I **commi 10 e 11** estendono al 2018 la disciplina del patto di stabilità interno e degli accantonamenti delle autonomie speciali.

Il **comma 12** prevede che gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella che definisce l'importo complessivo del contributo (di cui al comma 3) possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede, altresì, il recepimento di tale riparto con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 13**, stabilendo le misure del concorso degli enti locali alla riduzione della spesa pubblica, prevede che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle predette riduzioni di spesa, gli enti versano i risparmi conseguiti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

Inoltre, si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015 con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia stabilito l'ammontare della riduzione che ciascun ente deve conseguire tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

In caso di mancato versamento entro il 30 aprile di ciascun anno del contributo previsto dal comma 13, ai sensi del **comma 14**, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, o dell'IPT in caso di incapacità della RCA.

Il **comma 15** introduce vincoli a carico delle province:

In particolare, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'Istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Il **comma 16** prevede che a decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta, quindi, di pari importo per gli anni 2015 e successivi.

Il **comma 17** proroga al 2018 il concorso alla finanza pubblica da parte di comuni e province di cui all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Infine, il **comma 18** è finalizzato ad incrementare dal 10 al 20 per cento la quota di Fondo di solidarietà comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

## Art. 36 Pareggio di bilancio delle regioni

Le disposizioni in esame sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, ai sensi dei **commi 1 e 2**, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, viene richiesto alle regioni a statuto ordinario di conseguire l'equilibrio di parte corrente nonché l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, per le regioni a statuto ordinario, cessano di avere applicazione l'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge n. 228 del 2012 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermo restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

La definizione dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio è contenuta nei **commi 3 e 4** ed è differenziata per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che già adottano i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzioni autorizzatoria e di rendicontazione, rispetto agli altri enti che, nel 2015, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Per le regioni che già adottano bilanci armonizzati con funzioni autorizzatoria nel 2015, fin da tale esercizio sia l'equilibrio di parte corrente sia l'equilibrio finale sono definiti in coerenza con la riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, mentre per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione la definizione degli equilibri coerente con la riforma contabile degli enti territoriali si applica a decorrere dall'esercizio 2016, e nell'esercizio 2015 si fa riferimento alle classificazioni di bilancio adottate nell'ordinamento previgente.

In particolare, a regime, l'equilibrio di parte corrente, di competenza e di cassa, è costituito dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa. Nel 2015, l'equilibrio di parte corrente delle regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

A regime, ai fini del saldo tra entrate e spese finali, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione del saldo tra entrate e spese finali, nel 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle entrate di cui ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio adottato nel 2014 e alle spese di cui ai titoli 1 e 2 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione degli equilibri concorrono anche:

- a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa;
- d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

I **commi 5 e 6** dispongono specifiche modalità di calcolo degli equilibri, limitatamente all'esercizio 2015, con riferimento al quale concorrono alla determinazione dei saldi anche le seguenti voci, nel limite massimo complessivo di 2.005 milioni di euro:

- 1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- 2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

- 4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
- 5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

La ripartizione di tale importo complessivo tra le singole regioni è attribuita alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione.

In caso di mancato accordo tra le regioni entro il 31 gennaio 2015, il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

- a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati SIOPE;
- b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
- c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

Il **comma 6** individua le voci di entrata e di spesa che, limitatamente all'esercizio 2015, non devono essere considerate nel calcolo dei saldi:

- 1) i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 60 milioni di euro. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale, secondo il dettaglio indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6;
- 2) le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
- 3) le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale;
- 4) le spese effettuate a valere sulle risorse dei finanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni di euro.

Lo stesso comma 6 precisa, inoltre, le modalità della distribuzione dell'esclusione di cui alla predetta lettera a) tra le singole regioni: le medesime sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web istituzionale « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, sono considerate solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Si demanda altresì ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 marzo 2015, l'individuazione, sulla base delle predette comunicazioni, per ciascuna regione, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere nel 2015.

Il **comma 7** limita le esclusioni a quelle espressamente previste dall'articolo in esame, non trovando applicazione, ai fini del conseguimento del pareggio, le disposizioni che individuano esclusioni connesse al previgente sistema di vincoli del patto di stabilità interno.

Il **comma 8** prevede che, a decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni a statuto ordinario debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio. A tal fine, è fatto obbligo alle medesime di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

Il **comma 9** detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle regioni a statuto ordinario nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. A tal fine, viene previsto l'obbligo per le predette regioni di trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sito istituzionale appositamente previsto, le informazioni relative alle entrate e alle spese in termini di competenza e di cassa, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il monitoraggio dovrà essere definito in modo da consentire la verifica del rispetto degli equilibri di cassa distintamente per la gestione sanitaria e per la

gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suindicato decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, il successivo **comma 10** stabilisce l'obbligo per le regioni a statuto ordinario di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il suddetto sito istituzionale, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 9. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, allora si applica alla regione, tra le sanzioni previste per l'inadempimento, soltanto quella relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 13, lettera d), dell'articolo in esame. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, qualora la regione registri, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo, la medesima è tenuta, ai sensi del **comma 11**, ad inviare una nuova certificazione, a retifica della precedente.

Il **comma 12** prevede l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelievamenti dai conti di tesoreria statale, ove, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario, si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il **comma 13** definisce le misure sanzionatorie applicabili alle regioni a statuto ordinario che non abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio. In particolare, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equi ripartiti;
  - b) non può impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
  - c) non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
  - d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto alle regioni di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione;
  - e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole del pareggio.
- Il **commi 14 e 15** disciplinano le ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

Il **comma 16** introduce misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalla regione.

Il **comma 17** prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere aggiornati, in caso di modifiche normative, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

I **commi da 18 a 22** riproducono sostanzialmente la disciplina esistente in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno (cosiddetti patti regionali orizzontali e verticali di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), semplificandola e coordinandola con l'introduzione dei nuovi sistemi di vincoli per le regioni a statuto ordinario. Lo sviluppo di una articolazione regionale degli obiettivi, oltre ad essere coerente con

i dettami costituzionali in materia di finanza locale, comporta un approccio flessibile, necessario per soddisfare le specifiche esigenze di spesa dei singoli enti locali.

#### **Art. 37 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali.**

Il **comma 1** è volto ad aggiornare il triennio di riferimento, dal 2009-2011 a 2010-2012, assunto come base di calcolo per la determinazione dell'obiettivo degli enti locali, nonché a modificare le percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni di euro di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province.

Il **comma 2** stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. La previsione consente la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo determinando una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Il **comma 3** è volto ad esplicitare l'intento del Legislatore, ovvero che la redistribuzione dell'obiettivo fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di accordo fra i predetti enti.

Il **comma 4** prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2015, del meccanismo di riparto degli obiettivi basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità previsti dalla disciplina vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014, atteso che permangono difficoltà oggettive per la valutazione, in tempi celeri, dei parametri stessi e che l'avvio della riforma della contabilità comporta l'introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno mediante la considerazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel saldo obiettivo.

Il **comma 5** è finalizzato alla soppressione del cosiddetto "patto integrato", tenuto conto che per l'anno 2015 l'applicazione del meccanismo in questione richiederebbe necessariamente l'adozione della stessa tipologia di obiettivi per regioni ed enti locali, mentre per l'anno 2016 la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

Il **comma 6** è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del patto di stabilità interno.

I **commi 7 e 8** sono volti a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno rinviando la stessa ad un decreto del Ministero anziché del Ministro.

La lettera a) del **comma 9** riduce di 60 milioni di euro l'importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all'estinzione di debiti maturati dagli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, destinando i 40 milioni residui all'utilizzo da parte degli enti locali. Inoltre, la medesima lettera è volta a vincolare le richieste di spazi finanziari alle informazioni relative ai debiti presenti nella Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti comunicate dagli enti. Pertanto, non essendo iscritte nella predetta Piattaforma le tipologie di debiti di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4, comma 5, la norma chiarisce che la verifica della congruenza della richiesta di spazi finanziari con i dati presenti nella citata Piattaforma elettronica è effettuata esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera a).

La lettera b) del medesimo comma 9, infine, è finalizzata a destinare le risorse residue pari a 40 milioni di euro ai soli enti locali.

#### **Art. 38 Norme varie in materia di enti territoriali.**

Il **comma 1** estende l'applicazione del riaccertamento straordinario dei residui delle regioni ai residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale.

Il **comma 2** prevede che le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, provvedono a tale operazione nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nel 2015 ai fini dell'elaborazione e approvazione del rendiconto 2014.

Il **comma 3** è diretto ad adeguare la disciplina della copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui riguardante gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, in modo da renderla omogenea con quella prevista per tutti gli enti territoriali, che, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011, consente di ripianare tale disavanzo in 10 esercizi.

Il **comma 4** è diretto:

a) a precisare che il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni esercizio;

b) all'eliminazione di una incoerenza, presente nella riforma, riguardante il termine di approvazione del bilancio consolidato, che all'articolo 18 è previsto per il 30 settembre (come richiesto nell'Intesa e dalle Commissioni parlamentari), mentre il vigente articolo 151 del TUEL prevede il termine del 31 luglio.

Il **comma 5** prevede la finalizzazione per gli anni 2015 e successivi delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima Regione.

Il **comma 6** reca modifiche alla legge n. 392 del 1941, che ha previsto il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari. La modifica prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le predette funzioni siano riattribuite al Ministero della giustizia. Si prevede, quindi, al **comma 7**, che per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sia finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle predette spese sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015.

Ai sensi dei **commi 8 e 9**, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

Il **comma 10** prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per attuare le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. La disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei nuovi compiti il Ministero debba prioritariamente far ricorso al personale delle province, eventualmente in esubero, a seguito della piena attuazione della legge n. 56/2014.

Il **comma 11** prevede, a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, l'attribuzione a Roma Capitale di un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

La disposizione di cui al **comma 12** prevede una deroga al limite di spesa per personale a favore del Comune di Milano, per il 2015, con riferimento al personale assunto a tempo determinato per le esigenze connesse all'EXPO. Si prevede poi, in deroga alle previsioni di riduzione, l'autorizzazione per il Comune di Milano di corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività di cui sopra, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 13** estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale, già prevista per le società in house, per le attività funzionali all'Expo 2015. Con riferimento al termine per usufruire della predetta deroga, si prevede che lo stesso sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Infine, il **comma 14** prevede un contributo dello Stato a favore del comune di Milano in ragione dei maggiori oneri connessi all'Expo 2015, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale e della sicurezza.

#### **Art. 39 Attuazione Patto salute 2014-2016**

Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato–Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016.

**Il comma 2**, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016.

**Il comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone, diversamente da quanto in precedenza previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

**I commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate rimprese all'interno del finanziamento del SSN.

**I commi 6, 7 ed 8**, attuativi dell'articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni relative ai criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi, anche al fine di snellire e semplificare i procedimenti amministrativi connessi ai predetti riparti. **Il comma 9** prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

In attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il **comma 10**, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La disposizione di cui al **comma 11**, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture *ex* articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**Il comma 12**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di *equipe* su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

**I commi 13 e 14**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, estendono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla vigente normativa in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche al caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Si prevede, inoltre, che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

In attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 15 e 16**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal *deficit* sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un *curriculum* che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. Restano in ogni caso fermi i Commissari – Presidenti della Regione ad oggi già nominati. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte.

**Il comma 17** in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al *sub*-commissario. Anche il **comma 18** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Si prevede che il Commissario *ad acta*, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale.

**Il comma 19** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

**I commi 20 e 21** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, interviene sull'articolo 3-*ter*, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con i **commi da 22 a 27** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Viene introdotta una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore delle normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spetanza regionale di costituzione dei nuovi organi.

Il **comma 28** recepisce i contenuti dell'articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l'introduzione dei commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, all'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Il **comma 29**, attuativo dell'articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni non adempienti alla verifica sull'equilibrio economico della gestione sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la durata del blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, ora previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendone il termine al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica.

In attuazione dell'articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 30**, prevedendo che:

- 1) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. vincolo di spesa per il personale, pari alla spesa registrata nell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento) si applichino fino al 2020;
- 2) in relazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2, commi 71 e 72, la regione è considerata adempiente, per gli anni dal 2015 al 2019, nel caso in cui abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia attuato un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti dai predetti commi 71 e 72.

Peraltro, si fa presente che il Patto prevede anche che venga effettuato un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del soprarchiamato parametro di spesa relativo all'anno 2004.

Il **comma 31**, in attuazione dell'articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l'AIFA provveda all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 32** recepisce le previsioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

Il **comma 33** recepisce le previsioni dell'articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas). L'identificazione nella Cabina di regia, istituita all'interno del Ministero della salute, quale strumento politico-istituzionale forte per la definizione delle priorità del sistema per la valutazione di tutte le tecnologie del "sistema" (farmaci, dispositivi medici e percorsi "farmaco-terapeutici"), prevede un possibile coinvolgimento degli *stakeholders*. La Cabina di regia, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa.

Il **comma 34** attua le previsioni dell'articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di *Health Technology Assessment* (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall'AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (*pre e post marketing*); tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di *Health Technology Assessment* (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, nella fase precedente all'immissione in commercio, nella fase della commercializzazione e comunque durante l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA al fine di istituire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

#### **Art. 40 Piano risanamento Molise**

La norma prevede un intervento statale per il risanamento del servizio sanitario della regione Molise, e ciò in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione stessa.

La norma dispone a tal fine un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della predetta regione, subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei citati 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

#### **Art. 41 Verifica Straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato idoneo alla mansione specifica**

L'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato idoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio", stabilendo che le modalità attuative della verifica straordinaria dovessero essere stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, e prevedendo che l'operazione di verifica straordinaria dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2013.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 non ha però trovato attuazione, in quanto il relativo decreto attuativo non è stato emanato nei tempi previsti.

Si rende pertanto necessaria, al fine di dare attuazione alle attività di verifica straordinaria previste dalla legge di stabilità 2013, una riformulazione della disposizione, finalizzata a consentire l'effettivo avvio delle attività di verifica, per le quali si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015.

#### **Art. 42 Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli enti del SSN**

La disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90 per cento, al livello del 95 per cento, la quota di risorse del settore sanitario che, in corso d'anno, deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e

a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, ciò anche al fine di permettere ai predetti enti il tempestivo pagamento dei fornitori.

#### **Art. 43 Razionalizzazione delle società partecipate locali**

La disposizione si inserisce nel quadro delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 24 aprile 2014, n. 66, da cui ha avuto luogo il Rapporto Cottarelli recante: "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", presentato il 7 agosto 2014. Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d'impresa è possibile far fronte.

In particolare, la disposizione mira a promuovere processi di aggregazione e a rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, cui viene assegnato il compito di predisporre la relazione prodromica all'affidamento del servizio di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Viene, inoltre, previsto il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici. Si prevede, poi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate, nonché l'obbligo di utilizzare le risorse derivanti dal fondo nazionale di sviluppo e coesione o da altre risorse nazionali esclusivamente come cofinanziamento o garanzia dei piani di investimento approvati dagli enti di governo degli ambiti. Al fine di limitare comportamenti dilatori, infine, si prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti siano valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali.

### **Titolo V**

#### **Contrasto all'evasione e misure aggiuntive**

##### **Art. 44 Contrasto all'evasione e altre misure**

I **commi da 1 a 5** mirano innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi.

L'aumento dell'aliquota al 20 per cento esplica i suoi effetti già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo d'imposta 2014.

Per evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota successivamente introdotta gravi di fatto sugli altri iscritti, si è reso necessario prevedere un meccanismo di rettifica finalizzato a pereguare l'imposta dovuta.

In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione.

Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Il **comma 6** prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 282 del 2002 consentendo la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.

Attraverso l'integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i **commi da 7 a 10** intendono introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, relativamente al settore edile, l'articolo 199, paragrafo 1, lettera a) della predetta direttiva 2006/112/CE consente l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili.

Per dare più ampio recepimento a tale disposizione è introdotta nel sesto comma dell'articolo 17 la lettera a-ter), che assoggetta al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

In particolare, rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 17, comma sesto, lettera a), concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l'operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Conseguentemente per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).

Relativamente al settore energetico, l'articolo 199-bis della richiamata direttiva 2006/112/CE, per determinati settori che secondo l'esperienza degli Stati sono considerati ad alto rischio, prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La norma comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.

In considerazione delle evidenze di frodi riscontrate nel settore, il **comma 7** della norma, mediante l'introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), prevede l'estensione del reverse charge ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,

trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE recepita nel nostro ordinamento, da ultimo, dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (lettera d-bis).

Al regime dell'inversione contabile sono, inoltre, assoggettati i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter) e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (lettera d-quater).

Poiché la disposizione in esame include le nuove ipotesi di inversione contabile nell'articolo 17, sesto comma, implementando le ipotesi di reverse charge già ivi previste, i contribuenti che pongono in essere le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lettera a).

Il **comma 7**, lettera b) introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il quale si dettano speciali modalità di versamento dell'imposta, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori d'imposta.

La norma proposta attua una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario. E' quindi fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilisca le modalità applicative del sistema ed è espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi comunitari competenti.

La norma prevede, a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in esame, la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dispone che, a carico della P.A. inadempiente, siano applicate le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Il **comma 8**, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che le sole nuove ipotesi di *reverse charge* di cui al **comma 7**, lettera a) n. 3, così come indicate dal richiamato articolo 199 bis della direttiva, si applichino per un periodo di quattro anni.

Il **comma 9** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al **comma 7, lettera b)** al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, per il caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni di cui al **comma 7, lettera b)**, si dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

I **commi da 11 a 18** si pongono l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.

Le norme, nel loro complesso, puntano su un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi, con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Vengono poste le basi per un più evoluto approccio del fisco nei confronti dei contribuenti, non limitato alla tradizionale dicotomia del momento della presentazione della dichiarazione e del controllo successivo da parte dell'amministrazione.

L'idea di fondo che ispira la disposizione vede detto rapporto improntato ad un elevato grado di collaborazione che, proseguendo e rafforzando l'impegno del Legislatore e dell'amministrazione fiscale nella direzione dello snellimento burocratico e della semplificazione delle procedure a vantaggio di cittadini e imprese, inaugura un nuovo percorso di dialogo con i contribuenti affinché possano assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali, con conseguente minore necessità di svolgimento della tradizionale attività di controllo nei confronti dei contribuenti che costituirà soltanto uno degli elementi che l'amministrazione mette in campo per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale.

La nuova strategia delineata dalla disposizione, è funzionale alla possibilità, da parte dell'Agenzia delle entrate, di concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che abbiano strutturato sistemi complessi e ben architettati di evasione e di frode o, comunque, ritenuti maggiormente a rischio.

Le norme, che perseguono l'obiettivo primario di stimolare nel contribuente l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, individuano in quest'ultimo il protagonista attivo e consapevole della propria posizione fiscale e, a tale fine, individuano nell'amministrazione fiscale prima di tutto una guida trasparente che, attraverso nuove e più avanzate forme di colloquio con il contribuente, anche prima che formalizzi la sua dichiarazione o che gli sia notificato un accertamento fiscale, possa consentirgli di conoscere elementi e informazioni utili affinché possa coerentemente adempiere agli obblighi fiscali.

Il **comma 11** sintetizza la ratio della disposizione, finalizzata all'introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La disposizione prevede che, a tal fine, l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri.

Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l'Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti.

La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto viene profondamente rinnovato dal **comma 14**, lettera b) della presente disposizione, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i compensi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Il **comma 12** prevede, sempre al fine di consentire al contribuente di evitare errori od omissioni e di rimediare autonomamente a quelli commessi, che l'Agenzia delle entrate indichi al contribuente o al suo intermediario, anche con cadenze successive coerenti con la tempistica di ricezione e di elaborazione delle informazioni, elementi ed informazioni utili ad una sua valutazione della correttezza dei ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione, potendo fornire, altresì, elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari, tenendo conto anche dei dati in proprio possesso relativi ai beni acquisiti o posseduti.

Il **comma 13** rinvia ad un provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate l' individuazione delle fonti informative, della tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest' ultimo e l' amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l' utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza ed i rimedi affinché il contribuente possa rimuovere gli eventuali errori od omissioni.

Il **comma 14** introduce, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi, modifiche all' articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell' imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d' imposta (e in base al rinvio operato dall' articolo 8, comma 6 dello stesso decreto anche dell' imposta sul valore aggiunto) per correggere errori od omissioni, non oltre i termini per l' accertamento, fatta salva l' applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria.

A tale riguardo, va considerato che sulla base della legislazione vigente, la disciplina della dichiarazione integrativa di cui al richiamato comma 8 dell' articolo 2 deve coordinarsi con quella del ravvedimento previsto dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Innanzitutto, l' ambito di applicazione temporale della integrazione ai sensi dell' articolo 2, comma 8, è più ampio di quello previsto per il ravvedimento disciplinato dall' articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Quest' ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale l' errore o l' omissione si è verificato. Inoltre, a differenza delle dichiarazioni integrative di cui al comma 8 dell' articolo 2, il ravvedimento è precluso se sono “ *iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento ...* ” e sotto il profilo sanzionatorio, a differenza dell' integrazione di cui al comma 8 dell' articolo 2, che comporta l' applicazione delle sanzioni per intero, l' istituto del ravvedimento richiede il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la commessa violazione.

La predetta disciplina, ai soli fini dei tributi amministrati dall' Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l' introduzione di significative modifiche all' istituto del ravvedimento di cui all' articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare, sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del Legislatore di “ *cambiare verso* ”. L' ottica del controllo tradizionale, contrapposto al momento dichiarativo del contribuente segna il passo verso un approccio nuovo dove il controllo, elemento comunque presente per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale e recuperare risorse spesso fraudolentemente sottratte allo Stato e ai cittadini rispettosi degli obblighi fiscali, costituisce un momento eventuale al quale l' Amministrazione auspica di poter rinunciare impegnandosi nel fornire al contribuente, in trasparenza, elementi utili per un approccio maturo di lealtà nei confronti del fisco.

Le disposizioni recate dal **comma 14**, lettera b), consentono all' autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una modulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al comportamento respiccante.

Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l' anno dall' omissione o dall' errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro) e potrà realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

In particolare, all' articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera a), è inserita un' ulteriore disposizione in base alla quale la sanzione è ridotta ad “ *un nono del minimo* ” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il

novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

Inoltre, dopo l'attuale lettera b) del primo comma dell'articolo 13, sono inserite due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione ad *"un settimo del minimo"* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) e ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.

La stessa lettera b) del **comma 14** prevede che le novità in materia di ravvedimento operoso recate dalla presente disposizione si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l'istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatte salve, in base a quanto espressamente previsto dalla nuova disposizione, le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

Il **comma 14** lettera c), in coerenza con l'intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori ed omissioni, elimina gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

Viene inoltre eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5-*bis* introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sotto il profilo sanzionatorio tali istituti prevedono la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge.

La stessa riduzione della sanzione prevista per le diverse violazioni contestabili in sede di accertamento è ora prevista per la regolarizzazione di cui all'articolo 13, lettera *b-ter* degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la stessa avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di accertamento, relativamente all'istituto dell'acquiscenza all'accertamento o di liquidazione, nell'articolo dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-*bis*; disposizione introdotta dal comma 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, in sede di conversione dello stesso.

Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-*bis*, dello stesso decreto.

Alla luce delle modifiche apportate dalla presente disposizione, in caso di rinuncia alla impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

I **commi 15 e 16** recano un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno) e, al contrario, immediatamente, quelle che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'Agenzia delle entrate, attraverso un'apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall'intervento in termini informativi nei confronti dello stesso.

In particolare, il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-*bis*) a 1-*quingies*) e 11, comma 1-*bis*) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vigenti alla data di entrata in vigore del **comma 14** del presente articolo, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*) dello stesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

Il **comma 16**, prevede che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquisiscenza si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il **comma 17** rende inequivoco che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Analogamente i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni e i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Il **comma 18**, nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

Si tratta della eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.

Viene completamente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.

La semplificazione si concretizza nell'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno.

Tenuto conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 23 del 2014, il **comma 19** differisce al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, sia il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli Enti

pubblici territoriali, nonché le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

**I commi da 20 a 25** riguardano disposizioni in tema di raccolta di gioco pubblico.

Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell' Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;
- offrono la possibilità di effettuate giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;
- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido – ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori – sistema di condizioni derivante dall'impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C-72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile – per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età – un'azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame – che si propone – si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privati di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;

b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privati, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con la disposizione di cui al **comma 20**, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano *de facto* come una rete parallela – e più concorrenziale, giacché non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un *set* (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l'altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privati di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l'imposta sul gioco, giacché non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

Il *set* di nuove disposizioni, tra l'altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di interrettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. *match fixing*.

Precedendo partitamente all'esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l'annunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di “antiriciclaggio”, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l'attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l'articolo 10 del citato decreto prevede che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14”. Tale ultima disposizione (v. lettere e) ed *e-bis*) si riferisce, tra l'altro, agli “operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

“e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

*e-bis*) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Poiché la lettera *e-bis*) fa espresso riferimento ai “soggetti in possesso delle concessioni”, con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un'offerta di gioco del tutto incontrolata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un “palinsesto” ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. “complementari” predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di “valori”, quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all’ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati *standard*.

3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato articolo 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'articolo 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulpis).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto – per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'articolo 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal *partner* tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela imanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:

- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);

- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;

la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. "palinsesto ufficiale", compreso quello c.d. "complementare"), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;

- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

Il **comma 21** dispone una riduzione a decorrere dal 1° aprile 2015, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. AWP) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra *payout* e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l'aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) è stabilita in 4 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l'aliquota di imposizione viene elevata al 9 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4 punti percentuali.

Il **comma 22** dispone che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al **comma 21**, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il fenomeno degli apparecchi non collegati alla rete dello Stato si è, negli ultimi tempi, diffuso in modo particolare, come risulta dalle indagini della Guardia di finanza. Ciò è fonte di notevoli pericoli sociali, dell'ordine pubblico e della fede pubblica, non essendo l'Amministrazione in grado di verificare le regole di base in ordine alla periodicità ed entità delle vincite, le somme che possono essere giocate, il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei minori di età e dei soggetti più deboli. Inoltre, com'è ovvio, poiché il gioco avviene al di fuori del circuito regolare, i relativi introiti sfuggono totalmente al Fisco, con conseguente danno per l'Eraio.

La disposizione in esame si applica sia al gioco effettuato mediante gli apparecchi AWP (articolo 110, comma 6, lettera a), Tulpas), che risultino non collegati alla rete telematica dello Stato o siano privi di nulla osta oppure manomessi o alterati, sia ogni altro tipo di apparecchio che consente comunque l'esercizio del gioco con vincite in denaro (come ad esempio i c.d. "videopoker"), sia gli apparecchi che consentono il collegamento telematico con siti di gioco irregolari (c.d. "punti com") o anche con siti regolari nelle ipotesi in cui ciò non sia consentito. Si tratta, in questi ultimi casi, dei c.d. "Totem", cioè dispositivi mediante i quali l'esercente consente ai clienti il collegamento con siti di gioco (in prevalenza "punti com"), per effettuare giocate al di fuori del canale regolare.

Tali fenomeni, come si diceva, da un lato configurano violazione di precise disposizioni, dall'altro consentono il gioco con vincite in denaro in totale evasione d'imposta.

La disposizione di cui al **comma 23**, quindi, nei casi di specie, essendo impossibile verificare la raccolta effettiva, trattandosi di apparecchi o dispositivi non collegati alla rete telematica dello Stato, stabilisce un importo giornaliero di raccolta, determinato in modo forfetario, sulla cui base determinare l'imposta dovuta, a seconda della tipologia di apparecchio utilizzato.

In particolare, la raccolta del gioco mediante gli apparecchi AWP è soggetta al PREU (applicabile agli apparecchi regolari) calcolato su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500.

In ordine alla determinazione di tale imponibile, si precisa che l'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, prevede che gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per i predetti apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, determinando induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali.

Il decreto direttoriale in vigore, modificato dall'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che tale base imponibile sia pari ad euro 560 per ogni giornata lavorativa.

La norma in esame, superando il rinvio ai decreti direttoriali, prevede l'aumento della base imponibile forfetaria, in relazione alla quale si determina l'imposta dovuta allo Stato, aumentando l'importo di 560 euro fino a 1500 euro, per ogni apparecchio, in considerazione del carattere assai insidioso del fenomeno indicato e della circostanza che le somme introitate non possono in nessun modo essere verificate.

La disposizione, inoltre, prevede che qualora non sia possibile determinare il periodo in cui gli apparecchi irregolari hanno prodotto gioco, si presume che gli stessi siano stati impiegati per un anno, salvo la prova contraria da parte del trasgressore (**comma 24**).

Per quanto riguarda le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio, si precisa che l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, sancisce che, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

La disposizione, però, non prevede alcuna sanzione amministrativa nel caso di violazione di tale precetto.

Con la disposizione di cui al **comma 25** viene colmata questa lacuna prevedendo la sanzione amministrativa in misura fissa, di euro ventimila, considerata la potenziale dannosità dell'illecito, posto che le apparecchiature di cui sopra possono essere utilizzate anche da soggetti minorenni, comunque senza alcun controllo e con posta di gioco anche illimitata.

Tali dispositivi, peraltro, si pongono in concorrenza sleale con i concessionari dello Stato ed offrono la possibilità di fruire di diversi giochi, senza alcun pagamento di imposte. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è emerso, infatti, che i predetti dispositivi illeciti offrono

prevalentemente modalità di gioco assimilabili a quelle praticabili mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

La norma in esame quindi, simmetricamente a quanto previsto per le AWP irregolari, prevede che la base imponibile sia determinata induttivamente. Tuttavia, trattandosi di gioco illecito effettuato essenzialmente con modalità on line, la norma prevede, come per il gioco a distanza regolare, l'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con aliquota al 3 per cento.

Come per le AWP irregolari, si prevede inoltre la presunzione di utilizzo per un anno, salvo prova contraria da parte del trasgressore.

Con il **comma 25**, inoltre, s'introduce la previsione della confisca degli apparecchi irregolari in questione, con conseguente loro asporto da parte dell'Amministrazione per avviarli a distruzione. Nei casi in cui non è possibile procedere all'asporto, la distruzione degli apparecchi resta dovere del trasgressore, che deve procedervi a sua cura e spese entro massimo dieci giorni. Anche per prova dell'avvenuta distruzione è previsto che il trasgressore deve consegnare all'Amministrazione la scheda madre dell'AWP confiscata o l'*hardware* di funzionamento in ogni altro caso. In caso di inottemperanza, duecento euro sono la sanzione per ogni giorno di ritardo.

Con il **comma 26** si intende ridurre, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

Tali enti, infatti, pur essendo soggetti passivi dell'IRRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche e, quindi, quest'ultima può essere composta anche da redditi di capitale o d'impresa.

Con la norma in esame si propone di aumentare la tassazione degli utili percepiti dai suddetti enti dal 5 per cento del loro ammontare al 77,74 per cento dello stesso, in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate.

Il **comma 27** incrementa all'8 per cento la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Tale ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stata successivamente ridotta al 4 per cento per effetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e delle spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il **comma 28** attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è volto ad escludere l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato.

In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico.

Quindi in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100 per cento, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4, del TUIR.

Il **comma 29** fissa la decorrenza della disposizione di cui al comma 28 al 1° gennaio 2014.

Con la disposizione di cui al **comma 30** si provvede a modificare ultimo periodo dell'articolo 1, comma 373, della legge n. 228 del 2012. La nuova formulazione proposta dell'ultimo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che le operazioni in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 265-373, della predetta legge sono attuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore.

Il riferimento ai limiti e alle condizioni della disciplina comunitaria sugli aiuti “*de minimis*” si è reso necessario al fine di stabilire la compatibilità della misura con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, del TCE).

Quanto al contesto normativo – pur nella consapevolezza che gli aiuti di importanza minore sono, ora, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” – si è deciso di riportare come riferimento il regolamento n. 1998/2006 in quanto la disciplina, come modificata, ha efficacia sin dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutiva dei finanziamenti agevolativi e, quindi, in un periodo in cui era ancora vigente il citato regolamento del 2006.

La norma di cui al **comma 31** prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico.

Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa *ratio* che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunge che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzia interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020. Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il **comma 32** in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP). Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Il **comma 33** amplia la possibilità, offerta dall'articolo 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi. Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informativi evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei

contributi. La tempistica attivazione di tali sistemi rappresenta una condizionalità specifica che sarà valutata dalla Commissione europea in sede di analisi dei sistemi di gestione e controllo dei programmi. Per dare seguito a tale adempimento, il **comma 34**, prevede che il Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assicuri le risorse necessarie per la messa in opera dei sistemi informativi di cui trattasi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente.

Al fine di garantire la ulteriore accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, il **comma 35** prevede la possibilità che il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provveda alle erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, il **comma 36** definisce i criteri per la copertura dell'onere di parte nazionale riguardante i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta, in particolare, dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 241 della L 147/2013. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente.

In relazione al **comma 37**, si evidenzia che la normativa comunitaria prevede che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all'Articolo 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In tale contesto, la disposizione prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall'UVER o dal MEF-DRGS-IGRUE in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea. Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

La norma di cui ai **commi 38 e 39** destina agli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014, a carico del Fondo di rotazione della legge 183/1987. Essa è finalizzata a rafforzare la strategia nazionale per le aree interne del Paese, così come delineata nell'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014/2020. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

Il **comma 40** consente, in sostanza, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992 (ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 110, comma 10, del TUIR in materia di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori europei aventi regimi fiscali privilegiati), anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis dello stesso TUIR. In tal modo, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 1992, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d'intesa con l'Agenzia delle entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l'azione di contrasto delle pratiche elusive.

#### **Art. 45 Ulteriori misure di copertura**

Il **comma 1** della norma in esame riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 2** riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di un importo pari a 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e a 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 3**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 4, incrementa l'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il **comma 4** precisa che, le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il **comma 5** dispone la riduzione, per il 2015, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 6** dispone, in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la riduzione da 383 a 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 delle risorse del Fondo costituito al fine di concedere il diritto al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, prevede una corrispondente riduzione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 delle risorse del medesimo Fondo.

Il **comma 7** dispone, con effetto dall'anno 2015, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Irps, di 20.000.000 euro per l'anno 2015 e di 120.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, comma 3, secondo periodo, relativo alla contribuzione integrativa dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; specifica infine che tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

### **Titolo VI**

#### **Norme finali**

#### **Art. 46 Fondi speciali e tabelle**

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione del disegno di legge Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 – A.S. 1534), del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750), del disegno di legge concernente

Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (AC 1092) e per provvedimenti normativi riguardanti il recepimento e adeguamento alla normativa e alla giurisprudenza europea, nonché per interventi diversi.

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per i disegni di legge riguardanti: la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (AC 1743- AS 1551); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (AS 1219 - AC 2421); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008" (AC 2080- AC 996); l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (AS 1241 - AC 2276); l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (AS 1314); l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (AS 1334); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 (AC 2425); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (AS 1335); la Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1329); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (AS 1332 - AC 2511); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) dell'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (AS 1242- AC 2420); la Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1330); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di estradizione con la Repubblica popolare cinese (AS 1333); la Ratifica ed esecuzione accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra Italia e Stati Uniti messicani, con allegato fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (AS 1331); l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (AC 2125); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (AC 2515); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (AS 1336); la Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (AC 2127); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica ceeca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (AC 2004); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 1995 (AC 2574); la Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (AS 1600); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della

Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 ( AS 1599 ); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 ( AC 2575); Le Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan ( AS 1327 ); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 ( AS 1532 ); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 ( AS 1605 ); la Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 ( AC 2625 ); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma 29 febbraio 2012 ( AS 1166 - AC 2271); la Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato UNIDROIT, modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di Sede tra Italia e UNIDROIT sui privilegi e immunità dell'Istituto, fatto a Roma il 20 luglio 1967 ed emendato con Scambio di Note Verbali del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 ( AC 2099 - AS 1511 ); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 ( AC 2081 - AS 1513 ); la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 ( AC 2576 ), nonché le risorse per ulteriori Accordi internazionali e per Interventi diversi.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate per le Scuole non statali.

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

#### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura del disegno di legge concernente Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (AC 55) nonché per Interventi vari.

#### MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'emergenza biologica a livello nazionale.

#### TABELLA B

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi e per il potenziamento ed ammodernamento della Guardia di Finanza.

#### MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per il disegno di legge riguardante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750).

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi riguardanti la Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi per la ricerca spaziale.

#### MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Completamento del progetto "Numero Unico Emergenza europea 112".

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge concernente Legge Quadro in materia di Interporti (AC 730 – AS 1185).

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

#### MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

#### MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

#### **Art. 47 Entrata in vigore**

Si precisa, infine, che l'entrata in vigore della legge è fissata per il 1° gennaio 2015.

